

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2058-A

Relazione orale

Relatore MORRA

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2145)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2003*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 11^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Disegno di legge n. 2058

– articolo 1	<i>Pag.</i> 3
– articolo 2	» 451
– articolo 3	» 460
– articolo 4	» 474
– articolo 5	» 480
– articolo 6	» 486
– articolo 7	» 511
– articolo 8	» 518

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.42**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI

Respinto*Sopprimere l'articolo.***1.7**

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «47 per cento».

Compensazione n. 2.

*All'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:**a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;**b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;**c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;**d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/120

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto*All'emendamento 1.0.1 sopprimere l'articolo 1-bis.*

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - i) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto*All'emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l'articolo 1-bis.***1.0.1/3**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto*All'emendamento 1.0.1 sopprimere l'articolo 1-bis.*

1.0.1/35

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto*All'emendamento 1.0.1 sopprimere l'articolo 1-bis.***1.0.1/8**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto*All'emendamento 1.0.1 sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2003 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.

3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/70

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, alla parte A), sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Armonizzazione dei regimi pensionistici)

1. Al fine di completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi e di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell'equità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'I.N.P.S., ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applicano, ai fini del calcolo dell'importo pensionistico, aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta».

1.0.1/10

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1 sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1° gennaio 2004 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/9

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2004, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.

2. Per l'intero anno 2004 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

1.0.1/14

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Gli istituti previdenziali del comparto degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente, ad assumere le unità di personale previste dai concorsi in corso di espletamento indetti per il reclutamento di personale anche in applicazione di specifiche disposizioni legislative. Tali assunzioni sono finalizzate per l'INPS al potenziamento, in via prioritaria, dell'attività di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva, attraverso la destinazione di un contingente di personale pari ad almeno 2.000 unità alle attività ispettive.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».

1.0.1/5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Nell'anno 2004, per la priorità dell'azione di contrasto e prevenzione del lavoro nero e dell'evasione contributiva. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad assumere 2.000 unità di personale, con procedura regionale accelerata per il potenziamento, in via prioritaria, della attività di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».

1.0.1/4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel 2004, 2.000 unità di personale da destinare al servizio ispettivo delle Direzioni regionali del lavoro, ai fini del potenziamento della attività di controllo del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».

1.0.1/11

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo

1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma l'Inail è autorizzato all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/12

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

"1. Al comma 1, dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: 'limitatamente all'esercizio 2003' con le altre: 'per gli esercizi 2003 e 2004'".

"Conseguentemente:

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento'.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: 'nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45', sono sostituite dalle seguenti: 'nonché dal comma 1 dell'articolo 45'.

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

'f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale'.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.0.1/13

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo

28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2004, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma I dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/15

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Importo minimo della pensione a calcolo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al 1° gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/16

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/17

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/18

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soppressione del contributo ex ONPI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/19

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal primo gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemeranza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261"».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/20

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituire le parole: "dieci anni", con le seguenti: "cinque anni".

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/21

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Codice fiscale dei pensionati)

1. Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero».

1.0.1/62

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Miglioramento dei trattamenti pensionistici ai superstiti)

1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1° dicembre 2003 in poi la pensione ai superstiti è determinata con criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensine contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2003, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2004.

3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti".

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunta in fine, la seguente frase:

"Ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comma non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici".

5. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è soppresso.

6. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrazione garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del trattamento da integrare viene operata una sola volta, all'atto della liquidazione della seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 la scelta viene operata al 1° gennaio 2004".

7. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università"».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/63

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrisondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/114

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-bis, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2008».

1.0.1/55

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 1, le parole: «trattamento pensionistico di anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità».

1.0.1/54

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 2, le parole: «alla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/53

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 3, le parole: «in possesso della certificazione» e «successiva alla certificazione stessa» sono soppresse.

1.0.1/75RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

All'emendamento punto A) 1.0.1, all'articolo 1-bis, al comma 3, sopprimere la parola: «liberamente».

1.0.1/121

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, comma 3, sopprimere la parola: «liberamente».

1.0.1/76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-bis, comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «indipendentemente da ogni modifica» fino alla fine del comma.

1.0.1/122

MONTAGNINO, DI SIENA, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le parole: «indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa».

1.0.1/77

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l'articolo 1-ter.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/123

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/22

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.

1.0.1/38

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.

1.0.1/37

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Respinto*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:***«1-ter.**

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è soppresso».

1.0.1/36

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-ter, con il seguente:***«1-ter.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Al fine del recepimento delle sentenze della Corte costituzionale che allargano i benefici a tutte le categorie di lavoratori esposti all'amianto, ai lavoratori che hanno fatto la domanda di riconoscimento dell'esposizione e dei benefici previdenziali o che la faranno prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, o che hanno in corso una causa legale per il medesimo motivo, continua ad applicarsi l'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, come sostituito dalla legge n. 271 del 1993. All'onere relativo all'applicazione del presente comma, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

1.0.1/81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/124

VIVIANI, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, BATTAFARANO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/39

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 articolo 1-ter, con i seguenti:

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza.

1-bis. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato.

Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive.

Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con accenti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla va-

riazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comunque l'equilibrio di gestione dell'ente.

1-ter. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a 60 anni di età per gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti e nocive.

1-quater. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo.

1-quinquies. Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di 5 anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

1-sexies. L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, fissato al 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutata annualmente in base alla dinamica salariale.

1-septies. Dal 1° gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

1-octies. Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è esclusa la casa di abitazione.

1-nonies. A partire dal 1° gennaio 2004, si proceda all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1:

alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle

maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

qq) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

rr) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ss) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

tt) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

uu) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

vv) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ww) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/2

MALABARBA, SODANO TOMMASO, BATTAFARANO

Respinto

Sostituire il subemendamento 1.0.1/1000 con il seguente:

«(Misure a garanzia del sistema pensionistico pubblico)

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza.

2. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato. Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive. Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva,

riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicurino comunque l'equilibrio di gestione dell'ente.

3. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a sessanta anni di età per gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti e nocive.

4. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavoratore, compiuti i cinquantacinque anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, calcolati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo.

5. Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di cinque anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

6. L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, fissato al 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale.

7. Dal 1° gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2.000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

8. Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è esclusa la casa di abitazione.

9. A partire dal 1° gennaio 2004, si proceda all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1), lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b)

del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

xx) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

yy) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

zz) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

aaa) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

bbb) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

ccc) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ddd) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/65

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

"11. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui al comma 44, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ridetermina ogni cinque anni il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6, sulla base dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale e dell'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultante dalle rilevazioni demografiche effettuate dall'ISTAT"».

1.0.1/66

BATTA FARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è effettuata ogni cinque anni, sulla base dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale e dell'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultante dalle rilevazioni demografiche effettuate dall'ISTAT».

1.0.1/67

RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tiene conto dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, nonché delle variazioni circa l'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultanti dalle rilevazioni demografiche dell'ISTAT».

1.0.1/118

CRINÒ

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 dell'articolo 1-ter con il seguente:

«1. Al fine di garantire l'adeguatezza del sistema pensionistico e salvaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire redditi sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle fi-

nanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l'accesso ai trattamenti di pensione di anzianità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità, nella fase transitoria, è conseguibile al raggiungimento, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Con effetto dal 1° gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all'allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l'anno 2004».

All'emendamento 1.0.1, alla Tabella A (art. 1-ter, comma 1)

Anno	Età Anagrafica
2008	58
2009	58
2010	59
2011	59
2012 in poi	60

1.0.1/116

CRINÒ

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 dell'articolo 1-ter con il seguente:

«1. Al fine di garantire l'adeguatezza del sistema pensionistico e salvaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire redditi sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l'accesso ai trattamenti di pensioni di anzianità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell'articolo 1 della legge 8

agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il diritto alla pensione anticipata di anzianità è conseguibile, in via transitoria, al raggiungimento di una quota, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, pari alla somma dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 1, di cui all'articolo 1 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, incrementata in misura corrispondente al valore risultante dal tasso di variazione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall'ISTAT nel periodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popolazione. Con effetto dal 1° gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all'allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l'anno 2004.».

1.0.1/1000/1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Ritirato

All'emendamento 1.0.1/1000, sopprimere l'emendamento.

1.0.1/1000/48

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'articolo 1-ter, come modificato dal subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/1000/3

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

eee) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

fff) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- ggg) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
hhh) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
iii) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
jjj) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
kkk) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/1000/69

TREU, BATTAFARANO, DEL TURCO, CAMBURSANO, MONTAGNINO, PIZZINATO, DATO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, entro l'anno 2005 i coefficienti di trasformazione adottati per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo sono rideterminati secondo le modalità e le procedure concertative di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenendo conto dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, nonché delle variazioni circa l'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultanti dalle rilevazioni demografiche dell'ISTAT.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei coefficienti di trasformazione rideterminati ai sensi del comma 1, i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il metodo contributivo possono optare tra l'accesso al pensionamento sulla base dei vigenti requisiti anagrafici e contributivi, con trattamenti calcolati secondo i nuovi coefficienti, ovvero il prolungamento dell'attività lavorativa almeno per il periodo necessario ad ottenere un trattamento pensionistico equivalente a quello che avrebbero conseguito secondo i coefficienti previgenti.

1-ter. Al fine di garantire parità di conseguenze per tutti i lavoratori, a decorrere dalla medesima data le opzioni di cui al comma *1-bis* valgono anche per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema retributivo o misto. A tal fine, ai lavoratori che scelgono di non prolungare l'attività si applica una ridefinizione dei trattamenti pensionistici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori inseriti nel sistema contributivo.

1-quater. Le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente articolo, non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

a) i lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni;

b) i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

c) i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/1000/12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «la sostenibilità finanziaria», fino a: «mediante».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo le parole: «mediante l'elevazione» aggiungere la seguente: «graduale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/47

CRINÒ

Decaduto

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) *Al primo capoverso dell'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2008».*

2) *Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell'art. 1-ter, comma 1, ivi introdotta con le seguenti:*

«a) Con effetto dal 1° gennaio 2008, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al raggiungimento, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti pubblici e privati si consegue anche, oltre che nei casi previsti dalla lettera *a)*, al raggiungimento di una quota, quale somma di età anagrafica come indicata nella Tabella A allegata alla presente legge e di anzianità contributiva pari a trentacinque anni. Tale quota può essere liberamente calcolata dal lavoratore, a condizione che l'età anagrafica risulti essere pari o superiore a cinquantasette anni e che l'anzianità contributiva non sia inferiore a trentacinque anni;

a-ter) a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti alle forme previdenziali di cui all lettera *a)*, il diritto per l'accesso ai trattamenti anticipati di anzianità si consegue, fermo restando quanto previsto dalle lettere *a)* e *a-bis)*, anche:

1) a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella A allegata all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti

dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle riduzioni percentuali sull'importo del trattamento pensionistico, secondo le percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione trovano applicazione sino al raggiungimento del 40° anno di anzianità contributiva;

a-quater) a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla pensione di anzianità si consegue anche, fermo restando il raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età, con le medesime modalità e riduzioni percentuali sul trattamento di pensione di cui alla precedente lettera *a-bis*), punto 2)».

3) All'articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b) e d).

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma 1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le aliquote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, sono fissate al 20 per cento».

TABELLA A

Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ANNO	ETÀ ANAGRAFICA	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009	58	59
2010	59	60
2011	59	60
2012 in poi	60	61

TABELLA B

Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti al requisito contributivo di 40 anni	Penalizzazioni
5	9%
4	7%
3	5%
2	3%
1	1%

1.0.1/1000/46

CRINÒ, FABBRI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) *Al primo capoverso dell'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2008».*

2) *Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell'art. 1-ter, comma 1, ivi introdotta, con le seguenti:*

«a) Con effetto dal 1° gennaio 2008, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al raggiungimento, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti alle forme previdenziali di cui alla lettera a) il diritto per l'accesso ai trattamenti anticipati di anzianità si consegue, anche:

1) *a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella B allegata all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;*

2) *oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti*

dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle riduzioni percentuali sull'importo del trattamento pensionistico, secondo le percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione trovano applicazione sino alla maturazione del 40° anno di anzianità contributiva;

a-ter) a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto previsto dalla lettera *a)*, per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla pensione di anzianità si consegue anche, fermo restando il raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età, con le medesime modalità e riduzioni percentuali sul trattamento di pensione di cui alla precedente lettera *a-bis)*, punto 2)».

3) *All'articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b) e d).*

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma 1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le aliquote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, sono fissate al 20 per cento».

TABELLA A

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ANNO	ETÀ ANAGRAFICA	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009	58	59
2010	59	60
2011	59	60
2012 in poi	60	61

TABELLA B

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti al requisito contributivo di 40 anni	Penalizzazioni
5	9%
4	7%
3	5%
2	3%
1	1%

1.0.1/1000/40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/77

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, PILONI, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2008», aggiungere le seguenti: «sostitutivo della verifica prevista per l'anno 2005 dall'articolo

1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano le seguenti disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2008».

1.0.1/1000/49

PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/50

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera a), sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, alla Tabella A allegata, alla colonna: «Lavoratori dipendenti pubblici e privati», sostituire i numeri: «60, 60, 61, 61, 61, 61» con i seguenti: «58, 59, 60, 60, 60, 60» nonché alla colonna: «Lavoratori autonomi iscritti all'INPS» sostituire i numeri: «61, 61, 62, 62, 62, 62» con i seguenti: «58, 59, 60, 61, 61, 61».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/85

MONTAGNINO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, la tabella A di cui al comma 1, è sostituita dalla seguente:

Anno	Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	60	61
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

1.0.1/1000/71

PILONI, DATO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le lavoratrici, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A sono uniformemente ridotti di tre anni».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/51

RIPAMONTI, VIVIANI, MONTAGNINO, TREU, DATO, PAGLIARULO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «trentotto anni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle donne e ai lavoratori dipendenti che risultino essere stati

iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel computo del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, rientrano altresì i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupazione ordinaria, che in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento del governo 1.0.1, lettera a), all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel computo del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, rientrano altresì i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupazione ordinaria, che in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, vengono calcolati altresì i contributi da riscatto relativi ai periodi di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, vengono calcolati altresì i contributi da riscatto relativi ai periodi di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni;

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

d) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37 anni per le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresì ridotto, in base ai periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavoratrici che abbiano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro familiari conviventi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/85

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il requisito di anzianità

contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37 anni per le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresì ridotto, in base ai periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavoratrici che abbiano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro familiari conviventi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/52

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, PAGLIARULO, FABRIS

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter. al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/53

RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, PAGLIARULO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter. al comma 1, lettera b), sopprimere il primo capoverso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/73

MONTAGNINO, D'ANDREA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti:

«, con l'eccezione dei lavoratori destinatari di trattamenti di mobilità lunga,».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/72

CAMBURSANO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter. comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini» con le seguenti: «rimane fissato a 57 anni di età in corrispondenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/54

PIZZINATO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, FABRIS, PAGLIARULO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter. al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera b), al secondo punto, sopprimere in fine le parole: «e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis) indi, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari a o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori di cui alla lettera b), per i quali la liquidazione del

trattamento medesimo avviene mediante il calcolo del sistema contributivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i limiti di età anagrafica stabiliti alla lettera b) a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, sono ridotti fino a due anni per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel

limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/80

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, lettera a), all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I limiti di età anagrafica stabiliti dal presente articolo a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, sono ridotti fino a due anni per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/55

BATTAFFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, PAGLIARULO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter al comma 1, lettera c), sopprimere il primo, il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento del Governo 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c) sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e 60 per le donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/78

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, PILONI, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni».

Conseguentemente agli eventuali oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/84

MONTAGNINO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo periodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell'anno» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «primo quadrimestre dell'anno, possono ac-

cedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo quadrimestre, possono accedere al pensionamento al 1° novembre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo quadrimestre, possono accedere al pensionamento al 1° febbraio dell'anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo periodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell'anno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio del-

l'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/56

BATTAFFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, CAMBURSANO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: «entro il secondo trimestre dell'anno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-

bilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- «a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».*

1.0.1/1000/79

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, PILONI, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».*
-

1.0.1/1000/57

DI SIENA, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, CAMBURSANO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo» con le seguenti: «al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo» e le parole: «dal primo gennaio del secondo anno successivo» con le seguenti: «dal 1° luglio dell'anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- «a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».*

1.0.1/1000/58

GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- «a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/41

CREMA

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) i benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dal 2004, ai lavoratori del Petrolchimico di Porto Marghera che sono stati esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al rischio chimico di cloro, nitro, ammine, benzene e CVN;

d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della suddetta lettera e) pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

1.0.1/1000/74

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, PILONI, DI SIENA, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano, ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/73

PILONI, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/75

TREU, PILONI, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter. comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/76

MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, CAMBURSANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter. comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono prose-

cutori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/44 (v. testo 2)

VANZO

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All'onere derivante dall'attuazione della presente norma si provvede destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle misure previste all'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/44 (testo 2)

VANZO

Accolto

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

1.0.1/1000/45

VANZO

Assorbito

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All'onere derivante dall'attuazione della presente norma si provvede destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle misure previste all'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/59

RIPAMONTI, GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, PAGLIARULO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/4

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000 sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

lll) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

mmm) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

nnn) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ooo) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

ppp) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

qqq) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

rrr) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere le parole: «sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

1.0.1/1000/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi» con le seguenti: «per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «da effettuarsi» aggiungere le seguenti: «, con il concorso delle parti sociali.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere in fine le parole: «e del primo periodo del presente comma».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

1.0.1/1000/60

DATO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, PAGLIARULO

Ritirato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/5

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il capoverso: «all'articolo 1-ter,» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

1.0.1/1000/86

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO, DATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, al capoverso «Art. 1-quater», inserire, in fine, il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

(Disposizioni ulteriori in favore di particolari categorie di lavoratori)

1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, si atterrà inoltre ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria agganciandola al concetto risarcitorio al pari delle rendite INAIL, liquidate a seguito d'infortunio sul lavoro, sulla base dello stipendio medio del settore pubblico ed in misura proporzionale al danno subito, indipendentemente dalla qualifica o grado rivestito;

b) uniformare il trattamento dell'istituto della pensione privilegiata "risarcitoria" relativo al danno subito in attività di servizio nella logica di omogeneizzare uguali trattamenti tra lavoratore pubblico privato in armonia con l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In via transitoria prevedere, per i titolari di pensione privilegiata di cui agli articoli 65 e 67, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, un primo ed immediato beneficio economico attinente l'esenzione fiscale pari al 10 per cento;

c) prevedere la possibilità per il lavoratore che matura il diritto alla pensione di posporre la decorrenza del pagamento della stessa, stabilendo al riguardo, a parità di oneri per gli enti previdenziali, adeguati incentivi sul coefficiente di trasformazione e l'entità della pensione;

d) promuovere forme di lavoro flessibile e di *part time* per favorire la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato del lavoro, anche per solo poche ore al giorno;

e) prevedere che, onde garantire l'erogazione di una prestazione pensionistica periodica integrativa, non sia consentita la riscossione in capitale del montante né durante la vita lavorativa per cambiamento o cessazione del lavoro, né al pensionamento, salvo in quest'ultimo caso che la rendita mensile derivante risulti irrisoria e comunque non superiore ad euro 30, da rivalutare secondo il tasso di inflazione; garantire, in caso di cambiamento o cessazione di lavoro, la possibilità di permanenza nel fondo od il trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, anche all'estero, senza oneri fiscali;

f) razionalizzare la tassazione del riscatto esercitato dai beneficiari o dagli eredi dell'iscritto ad una forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 124 del

1993, prendendo in considerazione la "capacità contributiva" dell'avente diritto e non quella del *de cuius*;

g) disporre l'adeguato potenziamento dell'organico della COVIP, incentivando il ricorso alle forme di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, correlate ai flussi annuali dei contributi incassati dai fondi pensione;

h) ai fini della deducibilità dal reddito dei versamenti contributivi alle forme di previdenza complementare, escludere sotto qualsiasi forma l'apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipendenti.

2. Il comma 1 del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, convertito in legge dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995, è sostituito dal seguente:

"1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al comma 9 dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque concessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad un massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile così come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233".

3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo, cessa l'iscrizione obbligatoria all'Enasarco, Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

4. I soggetti di cui al comma 3, titolari di posizione assicurativa costituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile. A tal fine, in deroga alle disposizioni in materia di contribuzione vigenti nell'ordinamento previdenziale della Fondazione, possono conseguire il requisito minimo di anzianità contributiva versando un contributo annuo pari al minimale vigente per gli agenti monomandatari. La predetta facoltà può essere esercitata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Per le posizioni assicurative costituite dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'Enasarco provvederà, in tre annualità a partire dal gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione agli assicurati dell'intera contribuzione versata, capitalizzata al tasso composto pari all'interesse legale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/1000/6

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il capoverso «Art. 1-quinquies».

1.0.1/1000/30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere l'articolo 1-quinquies.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/61

BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, CAMBURSANO, GRUOSSO, MONTAGNINO, VIVIANI, DATO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/7

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, sostituire il capoverso «Art. 1-quinquies.» con il seguente:

«1. le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.0.1/1000/67

FORTE, ZANOLETTI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000 sostituire l'articolo 1-quinquies con il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) nei limiti di 5.000 beneficiari ai lavoratori destinati dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 28.

2. L'INPS provvede al monitoraggio separato delle domande di pensionamento presentate rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla categoria di cui alla lettera *a)* e a quella di cui alla lettera *b)* del comma 1 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti

dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora al predetto monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».

1.0.1/1000/31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, al comma 1, sopprimere le parole da: «nei limiti del numero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«*a)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/62

VIVIANI, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, CAMBURSANO, GRUOSSO, DATO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla data del 1° marzo 2004»;

c) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) a tutti i lavoratori che stanno effettuando versamenti contributivi volontari finalizzati a maturare il diritto al conseguimento della pensione di anzianità»;

d) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".».

1.0.1/1000/82

MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, CAMBURSANO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, sostituire le parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:» con le seguenti: «ai lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, nonché ai seguenti lavoratori:».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/81

DATO, MONTAGNINO, CAMBURSANO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, sostituire le parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:» con le seguenti: «alle lavoratrici e ai lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionisti-

che obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, nonché ai seguenti lavoratori:».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/80

RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, CAMBURSANO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinques, sostituire le parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:» con le seguenti: «ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità, nonché ai seguenti lavoratori:».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/83

CAMBURSANO, DATO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinques, sostituire le parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:», con le seguenti: «ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;
- b) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

La disciplina previgente continua altresì ad applicarsi ai seguenti lavoratori:».

1.0.1/1000/64

VIVIANI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, CAMBURSANO, DI SIENA, DATO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinques, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2» con le seguenti: «nelle quantità sotto indicate:»;*
- b) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori» con le seguenti: «a 15.000 lavoratori»;*
- c) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai lavoratori» con le seguenti: «a 10.000 lavoratori»;*

d) al comma 2, sostituire le parole: «raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione» con le seguenti: «raggiungimento dei numeri di domande di pensione di cui alla lettera a) e b) del comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/63

DI SIENA, MONTAGNINO, VIVIANI, BATTAFARANO, TREU, DATO, GRUOSSO, PILONI, CAMBURSANO, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2» con le seguenti: «nelle quantità sotto indicate:»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori» con le seguenti: «a 15.000 lavoratori»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai lavoratori» con le seguenti: «a 10.000 lavoratori».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/1000/33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «1° marzo 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2007».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei confronti dei lavoratori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, devono essere esercitate da parte delle imprese e dell'INPS, le più rapide, ampie e capillari forme di informazione, finalizzate a rendere loro note le disposizioni di cui al presente articolo e gli effetti che sulla base delle stesse si produrranno nei loro confronti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

1.0.1/1000/42

FORTE, ZANOLETTI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000 all'articolo 1-quinquies, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire la seguente: «separato».

1.0.1/1000/65

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» aggiungere la seguente: «separato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/1000/66

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, al comma 2 sostituire le parole da: «delle domande di pensionamento» fino a: «dalle disposizioni di cui al comma 1» con le seguenti: «, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle situazioni di disoccupazione dei lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione

di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno. Il Governo, sulla base del monitoraggio dell'INPS e al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, per lavoratori di età superiore a quarantacinque anni. Il Governo, nell'esercizio della delega, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare apposite forme d'incentivazione all'espansione occupazionale e all'autoimpiego per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni;

b) prevedere misure in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro, ivi compreso il limite di età per l'accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;

c) prevedere l'istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi;

d) promuovere la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, attraverso convenzioni tra amministrazioni pubbliche e cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone, la cui forza lavoro sia costituita in misura non inferiore al 40 per cento dagli stessi lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, finalizzate all'affidamento all'esterno di attività e servizi;»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori sociali» aggiungere le seguenti: «e di lavoratori ultraquarantacinquenni disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo»;

b) ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/68

FORTE

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000 all'articolo 1-quinquies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dai lavoratori di cui al comma 1» con le seguenti: «rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) e a quella di cui alla lettera b) del comma 1».

1.0.1/1000/32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 1.0.1/1000, all'articolo 1-quinquies, al comma 2, sopprimere il secondo periodo

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.1/1000/70

CAMBURSANO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PIZZINATO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

Respinto

Al subemendamento 1.0.1 all'articolo 1-quinquies, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare il riimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter sono integralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti minimi per l'accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzianità.

2-ter. È ammesso all'incentivo di cui al comma 2-bis, ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore ultracinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi di riduzione del personale.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.0.1/133

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, TREU, MONTAGNINO

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/2

BUCCIERO, SEMERARO, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, MAGNALBÒ, MAGISTRELLI, PONTONE, FEDERICI, CAVALLARO, CARUSO Antonino, ZICCONI, CONSOLO, BOREA, MELELEO, GENTILE, NOCCO, BALDINI, RAGNO, FABBRI, BARELLI, BETTAMIO, CAMBER, DEMASI, FERRARA, FLORINO, TOFANI, TREMATERRA, VANZO

Accolto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, ivi introdotto, il comma 4 è soppresso.

1.0.1/50

IL RELATORE

Precluso

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3».

1.0.1/1000

IL GOVERNO

Accolto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-*bis*. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-*bis*;

c) i lavoratori di cui alle lettere *a)* e *b)*, che accedono al pensionamento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera

non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui all'articolo 1-*bis*. Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-*bis*. a decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementari di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del presente comma».

All'articolo 1-ter, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis».

All'articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai commi 1 e 1-*bis*».

Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Articolo 1-*quinquies*.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento

mento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».

TABELLA A

Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

1.0.1/125

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Precluso

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/23

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, al comma 1 dell'articolo 1-ter, sopprimere il primo periodo.

1.0.1/59

IL RELATORE

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 anni per le donne e a 65 per gli uomini» con le seguenti: «62 anni. Con successiva cadenza quinquennale, il Governo verifica, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'evoluzione del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, se sussista l'esigenza di un ulteriore elevamento del requisito anagrafico di cui al precedente periodo, anche mediante un'eventuale differenziazione tra uomini e donne e non superando, in ogni caso, il limite di 67 anni».

1.0.1/79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2008» fino a: «almeno quaranta anni.», con le seguenti: «, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2007, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva, pari ad almeno 35 anni;*
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2009, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva, pari ad almeno 36 anni;*
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2011, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva, pari ad almeno 37 anni;*
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2013, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva, pari ad almeno 38 anni;*
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva, pari ad almeno 39 anni;».*

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/115

CRINÒ

Precluso

All'emendamento 1.0.1, al comma 1 dell'articolo 1-ter, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«In fase di prima applicazione, il diritto per l'accesso al trattamento di anzianità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è in ogni caso riconosciuto al raggiungimento di una quota, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, pari alla somma dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 1, di cui all'articolo 1 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, incrementata del valore risultante dal tasso di variazione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall'ISTAT nel periodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popolazione. Con effetto dal 1° gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all'allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l'anno 2004».

1.0.1/87

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere il secondo periodo

Conseguentemente, all'articolo 7 comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/126

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Precluso

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/24

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, al comma 1 dell'articolo 1-ter sopprimere il secondo periodo.

1.0.1/88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere le parole da: «In via sperimentale», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/25

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, al comma 1 dell'articolo 1-ter sopprimere le parole: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,» e dalle parole: «nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione» fino alle parole: «e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.1/89

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «che optano per una» fino a: «modificazioni e integrazioni.» con le seguenti: «per i quali la liquidazione del trattamento medesimo avviene secondo il calcolo del sistema contributivo pro rata temporis».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/127

BATTAFFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Precluso

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole «secondo le regole di calcolo del sistema contribu-

tivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 7;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/40

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 dell'articolo 1-ter con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme finalizzate all'attuazione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, sulla base delle previsioni del decreto legislativo n. 373 del 1993 e della legge n. 335 del 1995, e più precisamente:

- considerare "l'anticipazione dei limiti di età pensionabile" con riferimento al regime previdenziale in vigore (legge n. 335/1995);
- considerare "lavoro notturno continuativo" la prestazione lavorativa dei turnisti che contempla anche il lavoro notturno;
- considerare "lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolanti" anche linee di produzione che utilizzano sistemi di misurazione metrica internazionale (es. TMC, TMC2);
- introdurre, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nuove tipologie di lavoro a condizioni particolari in relazione alla mutata organizzazione del lavoro, intensità, regimi di orario e utilizzo di materiali o sostanze che producono conseguenze fisiche e psico-fisiche;
- prevedere, con leggi finanziarie annuali, il totale carico dello Stato o comunque risorse aggiuntive a carico dello Stato rispetto a quelle

definite dalla legge n. 335/1995, disponendo nell'immediato dei 129 milioni di euro annui già stanziati e finora solo parzialmente utilizzati».

1.0.1/140

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ragione dell'incremento dell'onerosità delle attività lavorative manuali e, in particolare, dell'accertato logoramento psicofisico, nonché della relativa minore speranza di vita, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle categorie operaie delle imprese private e pubbliche sono applicate le norme relative alle attività usuranti sulla base delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 373 del 1993 e della legge n. 335 del 1995. Sono fatti salvi ulteriori benefici nei riguardi di attività particolarmente usuranti, definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le parti sociali».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1), lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.0.1/52 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e comma 3, lettere c) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «d'intesa con le parti sociali».

1.0.1/52 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e comma 3, lettere c) ed e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «d'intesa con le parti sociali», con le altre: «con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4».

1.0.1/52 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e comma 3, lettere c) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «d'intesa con le parti sociali», ed inserire nell'alinea del comma 2 e nell'alinea del comma 3, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi,» le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 7 e».

1.0.1/90

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche mettendo a fondamento di qualsiasi modifica del sistema previdenziale la flessibilizzazione dell'età pensionabile e del passaggio dalla vita attiva alla pensione;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera 0-a), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/61

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) stabilire, in attesa dell'adozione di una disciplina organica della materia degli ammortizzatori sociali, adeguate norme di salvaguardia per i settori nei quali sono in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sistemi di sostegno del reddito e dell'occupazione che derivano da accordi collettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;».

Conseguentemente, al successivo comma 3, inserire dopo la lettera b), la seguente.

«b-bis) stabilire, in attesa dell'adozione di una disciplina organica della materia degli ammortizzatori sociali, adeguate norme di salvaguardia per i settori nei quali sono in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sistemi di sostegno del reddito e dell'occupazione che derivano da accordi collettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;».

1.0.1/92

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, MONTAGNINO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A) all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere maggiori tutele per le vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, in particolare prevedendo una copertura contributiva per i periodi intercorrenti tra l'infortunio sul lavoro o l'insorgere di una malattia professionale e la nuova occupazione;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera a-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/26

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, al comma 2 dell'articolo 1-ter, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) armonizzare la normativa con quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

1.0.1/128

PAGLIARULO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/138

TOFANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività usuranti» inserire il seguente periodo: «e dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni».

1.0.1/91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) apportare le necessarie modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto stabilendo che i lavoratori che hanno già effettuato lavorazioni con esposizione ad amianto e che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge, devono presentare domanda alla sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 6 dello stesso articolo 47;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera b-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/130

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le lavoratrici e lavoratori con disabili gravi a carico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/97

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/96

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che una parte dell'incremento delle aliquote, operato dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sia destinato a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento al finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; all'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; a modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; a prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; ad estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali progressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/94

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, nonché a favore degli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, che l'aliquota per il computo della pensione venga fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis) cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/95

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire, a fronte dell'innalzamento delle aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, operato dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che per gli stessi lavoratori venga operata per il calcolo della pensione, analoga parificazione all'aliquota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti, adeguando l'aliquota di computo al 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) in analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, estensione agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire per i soggetti disabili forme di flessibilità rispetto all'età e alla contribuzione minima ai fini del pensionamento;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/129

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, MALABARBA, RIPAMONTI

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/45

VANZO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, MALABARBA, PILONI, MONTAGNINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere benefici agevolativi a favore di genitori di figli affetti da grave disabilità».

1.0.1/72

MONTAGNINO, D'ANDREA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, dell'anzianità contributiva;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/46

VANZO, MALABARBA, PETERLINI, MONTAGNINO, PILONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) di prevedere l'introduzione di disposizioni al trattamento minimo pensionistico indipendentemente dal reddito del coniuge».

1.0.1/64

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi e di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell'equità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applicano, ai fini del calcolo dell'importo pensionistico, aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta».

1.0.1/69

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell'equità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, la cui aliquota di contribuzione risulti inferiore all'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare tra il mantenimento dell'aliquota di contribuzione vigente in corrispondenza di una riduzione allo stesso livello dell'aliquota di computo ov-

vero l'applicazione di un'aliquota di contribuzione pari all'aliquota di computo vigente».

1.0.1/99

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/131

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/51

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 3, le parole: «in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese ad indicare» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo di definire».

1.0.1/105

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere le parole: «nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/106

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere le parole da: «che incidano,» fino a: «anzianità contributiva,»

Consequentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente: «0-a) garantire trattamenti pensionistici adeguati per tutti i lavoratori determinando situazioni di maggiore equità tra le generazioni e tra le diverse categorie;»

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato, sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/107

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato, sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole: «attività usuranti» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i lavoratori autonomi.».

Conseguentemente, «all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, lettera c), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/108

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/132

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.0.1/27

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, al comma 3 dell'articolo 1-ter, sopprimere la lettera d).

1.0.1/139

TOFANI

Respinto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, comma 3, eliminare la lettera d).

1.0.1/102 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi».

Conseguentemente, *all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, lettera d), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/102 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accolto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e autonomi».

1.0.1/103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: «lavoratrici madri» aggiungere le seguenti: «anche autonome».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1. aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, lettera e), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento;*

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/104

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) rendere maggiormente evidente la separazione tra le prestazioni previdenziali e quelle di natura assistenziale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, lettera e-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/111

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l'articolo 1-quater, indi, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.0.1/41

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-quater.

1.0.1/28

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-quater.

1.0.1/68

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA,
PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, punto A), sostituire l'articolo 1-quater con il seguente:

«Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Al fine di incentivare la propensione al posticipo del pensionamento, per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento d'anzianità, e proseguano nell'attività lavorativa fino alla maturazione

dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le aliquote di rendimento applicate alle retribuzioni pensionabili riferite al periodo d'attività compreso tra le date di maturazione dei suddetti requisiti sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

2. Al fine di procedere alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, anche sulla base dei dati raccolti dal Nucleo per la valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel primo semestre 2007 il Governo effettua una consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.».

1.0.1/29

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-quater con il seguente:

«Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva, acquisita dai lavoratori a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungimento dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, è incrementata di mezzo punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva aggiuntivo. L'incentivo indicato è attribuito anche oltre il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile.».

Conseguentemente:

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.0.1/135

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PILONI, VIVIANI, TREU, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-quater, comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» inserire le seguenti: "e pubblico".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/109

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-quater, al comma 1, dopo le parole: «del settore privato» aggiungere le seguenti: «e pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/71

MONTAGNINO, D'ANDREA

Respinto

All'emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Nelle aziende che abbiano sottoscritto accordi sindacali di gestione degli esuberi di lavoratori presso i Ministeri competenti, e loro strutture periferiche, ovvero presso le regioni interessate, la facoltà di cui al comma 1 è esercitabile ove prevista dagli accordi medesimi.».

1.0.1/119

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il medesimo periodo 2004-2007 i lavoratori autonomi e i loro collaboratori familiari, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione I.V.S. presso le gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti mezzadri e coloni. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo a tali gestioni assicurative a carico del titolare della impresa, per se stesso e/o per i propri familiari collaboratori, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data per l'esercizio della predetta facoltà.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

e-quater). Le quote di reddito derivanti dall'esercizio da parte del lavoratore autonomo della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso le gestioni dei lavoratori autonomi, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.».

1.0.1/117

CRINÒ

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato, in alternativa a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, possono rinunciare alla somma corrisposta in loro favore dal datore di lavoro per il quale permane, conseguentemente, l'obbligo di versamento contributivo all'ente previdenziale. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto della predetta opzione ai fini della permanenza in servizio oltre i requisiti minimi maturati di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale sino al compimento dell'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Tali incentivi sono attribuiti sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile prevista dalla normativa vigente.».

1.0.1/110

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-quater, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/134

PAGLIARULO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-quater, sopprimere il comma 4.

1.0.1/30

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 4 dell'articolo 1-quater.

1.0.1/57

IL RELATORE, PILONI

Accolto

All'emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-quater, comma 5, le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente più rappresentative».

1.0.1/48

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, punto B), penultimo capoverso, la lettera q-bis) è soppressa.

1.0.1/42

VANZO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a quindici volte il valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente

dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/44

VANZO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la seguente:

«*q-bis*) stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venti volte il valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera *d*), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/43

VANZO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la seguente:

«*q-bis*) stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera *d*), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/60

IL RELATORE

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la seguente:

«*q-bis*) stabilire in via sperimentale, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al successivo

secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera *d*), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/33

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis), con la seguente:

«q-bis. L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo fissato dal 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

jj) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

kk) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ll) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

mm) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

nn) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

oo) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

pp) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/32

BUCCIERO, SEMERARO, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio, BUONGIORNO, MAGNALBÒ, MAGISTRELLI, PONTONE, FEDERICI, CAVALLARO, CARUSO Antonino, ZICCONI, CONSOLO, BOREA, MELELEO, GENTILE, NOCCO, BALDINI, RAGNO, FABBRI, BARELLI, BETTAMIO, CAMBER, DEMASI, FERRARA, FLORINO, TOFANI, TREMATERRA, VANZO

Precluso

All'emendamento 1.0.1, punto B), alla lettera q-bis) dell'articolo 1, comma 2, ivi introdotta, sopprimere l'inciso: «nonché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

1.0.1/47

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, punto B), lettera q-ter), dopo le parole: «tra le varie gestioni pensionistiche,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,».

1.0.1/58

IL RELATORE

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, penultimo capoverso, punto B), lettera q-ter), sostituire le parole: «retribuzione pensionabile» con le seguenti: «base imponibile contributiva».

1.0.1/34

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto B, sostituire la lettera q-quater) con la seguente:

«q-quater). Prevedere la completa copertura figurativa a carico dello Stato per lavoratori che prestano attività di cura di disabili riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 93 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.0.1/49 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1, penultimo capoverso, punto B), lettera q-quater), le parole: «per famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «per soggetti e famiglie».

1.0.1/49 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, sostituire la lettera q-quater) con la seguente:

«q-quater) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa ai soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, ovvero ai soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità».

1.0.1/137

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Assorbito

All'emendamento 1.0.1 punto B), lettera q-quater), sostituire le parole: «per famiglie che» con le seguenti: «lavoratori le cui famiglie».

1.0.1/136

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, punto B), dopo la lettera q-quater), aggiungere le seguenti:

«q-quinquies) prevedere forme di copertura previdenziale figurativa per i periodi di non lavoro dei lavoratori con contratti di lavoro atipici;

q-sexties) individuare modalità di integrazione delle forme di sostegno dei redditi da pensione al fine di invertire la tendenza alla loro progressiva perdita di potere d'acquisto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/56

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.0.1, ultimo capoverso, numero 4), lettera p), le parole: «parti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro».

1.0.1/112

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, alla lettera B), al numero 4), alla lettera p), sopprimere le parole da: «tenendo conto delle specificità» fino a: «anzianità contributiva.».

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.1/113

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.0.1, alla lettera B), al numero 4), alla lettera p), sostituire le parole da: «tenendo conto delle specificità» fino a: «anzianità contributiva,» con le seguenti: «considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo».

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.0.1

IL GOVERNO

Accolto

A) dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al comma 1.

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'età minima di pensionamento è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, d'intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle stesse d'intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri, d'intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 1-quater.*(Incentivi al posticipo del pensionamento)*

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i*), la seguente:

«*i-bis*) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del si-

stema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale

6. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

B) All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale».

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;

2) all'articolo 1, comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse;

3) all'articolo 1, comma 2, le parole: «con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1-quater»;

4) all'articolo 1, comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all'articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;»

5) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;

6) all'articolo 7, comma 8, le parole: «di cui agli articoli 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».

1.146

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.110

BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al minimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l'obiettivo di incrementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, individuando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a 516 euro su base mensile;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.268

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MONTAGNINO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere le seguenti: «pubblici e privati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.147

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere le seguenti: «pubblici e privati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.263

TREMATERRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere per tutti i trattamenti pensionistici il recupero integrale dell'inflazione;».

Conseguentemente, nel medesimo articolo, al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) stabilire per tutti i trattamenti pensionistici che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni si applichi, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento;».

1.148

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.73

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.74

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere l'aumento generalizzato di 100 euro mensili delle pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2000 euro mensili».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle altre «47 per cento».

Compensazione n. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento

le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.149

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.266

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'età pensionabile» aggiungere le seguenti: «per consentire un percorso flessibile e personalizzato di uscita dal lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- "a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».*
-

1.112

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo dell'importo pensionistico, le seguenti condizioni di trattamento:

1) aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta;

2) una durata uniforme per tutte le gestioni, a parità di anzianità contributiva, per l'arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensionabile;

3) metodi di perequazione omogenei».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.111

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, PILONI, GUOSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) a garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, prevedere che la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenga conto dell'accelerazione delle dinamiche demografiche e del tasso di incremento dell'aspettativa di vita media della popolazione all'età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideterminazione, procedere, nell'ambito di un'apposita consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alla riconsiderazione delle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retributivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche;».

1.75

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.265

TREMATERRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, nel medesimo articolo, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire la cumulabilità totale tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e autonomo».

1.150

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.113

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi contributivi, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a qualunque forma di gestione previdenziale obbligatoria istituita presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di

previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*-bis) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.114

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) in coerenza con il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento d'anzianità;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-

lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.114-A

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, PETERLINI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità.».

1.151

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e favorire lo sviluppo di» con le seguenti: «, fatta salva la struttura previdenziale pubblica e il livello delle sue prestazioni al fine di un livello di vita decoroso delle lavoratrici e dei lavoratori».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.154

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di forme pensionistiche complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».

1.152

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

1.267

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere effettivo il secondo pilastro previdenziale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.118

RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso specifiche forme di incentivazione fiscale al conferimento, su base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di fonte collettiva, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.117

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un sistema di tassazione agevolato tale da evitare ogni forma di doppia imposizione;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.270

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.115

MONTAGNINO, D'ANDREA, MALABARBA, PILONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) estendere i miglioramenti degli stipendi e dei salari, stabiliti dalle contrattazioni negoziali dei settori pubblico e privato, al trattamento economico dei pensionati delle corrispondenti categorie;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.116

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) nell'ambito del processo di armonizzazione dei regimi contributivi vigenti, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, condizioni di trattamento uniformi per tutte le gestioni, con particolare riguardo: alle aliquote di rendimento da applicare, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta; all'arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensionabile; ai metodi di perequazione adottati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.71

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.119

RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «periodi assicurativi» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all'esigenza di sostenere la continuità contributiva dei lavoratori precari e discontinui.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.377

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.155

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia comunque garantito» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.269

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia comunque garantito» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 649;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.83

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «in modo che» fino alla fine della lettera.

1.120

RIPAMONTI, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «in modo che sia comunque garantito» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.144

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo in particolare che:

1) in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti;

2) in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3) le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come stabilito dal decreto ministeriali 12 gennaio 2001 vengano estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, saranno individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come integrata dalla presente disposizione;

4) il premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, venga esteso anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, è venga posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo, in particolare, adeguati strumenti di protezione per i periodi di inoccupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.8

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la ulteriore seguente lettera:

«*g-bis*) riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria agganciandola al concetto risarcitorio al pari delle rendite INAIL, liquidate a seguito d'infortunio sul lavoro, sulla base dello stipendio medio del settore pubblico ed in misura proporzionale al danno subito, indipendentemente dalla qualifica o grado rivestito;».

1.76

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*). Garantire che indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quindicesimo di trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire dalla maggiore età.».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera *c)* alinea 1 lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

All'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

o) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

r) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
t) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

1.262 (v. testo 2)

TREMATERRA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente lettera:

«g-bis). prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui alla precedente lettera g), di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme».

1.262 (testo 2)

TREMATERRA, ZANOLETTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente lettera:

«g-bis) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme».

1.156

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) all'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è soppressa, ovunque ricorra, la parola: 'particolarmente' e dopo la parola: 'usuranti' sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: 'e pesanti', garantendo che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare i limiti di reddito».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.157

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) assicurare che, indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.77

MALABARBA, SODANO TOMMASO, PILONI, MONTAGNINO

Respinto

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1.1.2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salario e pensione sia garantito in base ad una verifica annuale con conseguente rivalutazione della pensione.»

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- v) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- w) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- x) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- y) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- z) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- aa) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.158

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente lettera:

g-bis.) garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *g-bis*), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.159

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente lettera:

*g-bis.) stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2004, il minimo di pensione sia fissato in 690 euro al mese; a sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta una *una tantum* di 600 euro.*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.78

MALABARBA, SODANO Tommaso, MONTAGNINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g, aggiungere la seguente: «g-bis. Stabilire che a partire dal 1.1.2004, il minimo di pensione sia fissato in 516,46 euro al mese. Il massimo della pensione sia fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta una tantum di 600 euro».

1.271

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, MALABARBA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) estendere la platea dei beneficiari dell'elevazione delle pensioni al minimo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), comma 1 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.160

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MALABARBA, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera, g) aggiungere la seguente lettera: «g-bis.) estendere la platea dei beneficiari dell'elevazione delle pensioni al minimo»;

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.9 (v. testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,» inserire le seguenti parole: «fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Costituzione».

1.9 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,» inserire le seguenti parole: «fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Costituzione».

1.162

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «garantire al lavoratore» aggiungere le seguenti: «, anche dipendente delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente all'articolo 7 comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.285

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Precluso

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «garantire al lavoratore» inserire le seguenti: «, anche dipendente delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.163

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «; i periodi di anzianità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi

diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.44

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «; i periodi di anzianità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere fino a: obbligatoria; dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.284

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «i periodi di anzianità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.98

VANZO, PILONI, MONTAGNINO, MALABARBA, TREU, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARNO, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, aggiungere dopo lettera a) la seguente:

«a-bis), garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti per la pensione».

1.286

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contribu-

tivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.169

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di proseguire l'attività lavorativa» *aggiungere le seguenti:* «senza prevedere limiti relativi al posticipo dell'accesso al pensionamento».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.165

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, il quale può decidere» fino a: «deducibilità fiscale,».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.287

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, il quale può decidere» fino a: «deducibilità fiscale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.288

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.166

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

1.167

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla riduzione del costo del lavoro» con le seguenti: «alle regioni di residenza dei lavoratori e finalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.289

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla riduzione del costo del lavoro» con le seguenti: «alle regioni di residenza dei lavoratori e finalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.61

FABBRI, IZZO

Precluso

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro» aggiungere le seguenti: «ed alla riduzione del costo del lavoro».

1.168

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere che l'opzione sia esercitabile» fino alla fine della lettera».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazione, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.170

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera b), in fine, sostituire le parole: «che la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia» con le seguenti: «condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.164 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera 0-c), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.164 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni».

1.79

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, PILONI

Respinto

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera c).

1.172

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo» con le seguenti: «prevedere».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera 2), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.171

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.290

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa».

1.173

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e facendo comunque salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.291

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e facendo comunque salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

della lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.174

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «di proseguire in modo automatico» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente all'articolo 7 comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692; 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 71;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.175

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «senza la richiesta del preventivo accordo del datore di lavoro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.62

FABBRI, IZZO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei casi di ristrutturazione aziendale o crisi aziendale anche per difficoltà economiche e di mercato».

1.10

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere la possibilità per il lavoratore che matura il diritto alla pensione di posporre la decorrenza del pagamento della stessa, stabilendo al riguardo adeguati incentivi sul coefficiente di trasformazione e l'entità della pensione;».

1.176

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.43

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere» fino a «obbligatoria»; dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.292

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.359

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall'età anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

1.376

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che trasformino il rapporto di lavoro da tempo totale a tempo parziale ai fini dell'assistenza familiare, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva consentendo, in particolare, la contribuzione figurativa compensativa fino al raggiungimento della piena contribuzione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, dell'articolo 1), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e *II-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.95

VANZO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) rivedere l'istituto della pensione di reversibilità, prevedendo una maggior tutela dei figli di primo letto privi o a basso reddito ovvero disabili in sede di ripartizione dell'assegno di reversibilità qualora debbano concorrere col coniuge superstite non genitore;».

1.80

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.45

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.177

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ampliare progressivamente la possibilità di», con le seguenti: «prevedere la».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.178

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

1.179

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,

con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;»

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.293

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e ai invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis*), comma 2 dell'articolo 1 cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.6

BETTA, MICHELINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

1.370

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) superare gradualmente il divieto di cumulo tra prestazioni erogate dall'INPS e la rendita erogata dall'Istituto nazionale per l'assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a definire i limiti di spesa annuali entro i quali dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis)».

1.180

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.294

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis*), comma 2 dell'articolo 1 cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.11

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) promuovere forme di lavoro flessibile e di *part time* per favorire la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato del lavoro, anche per solo poche ore al giorno;».

1.12

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-...) prevedere forme miste di lavoro *part time* e pensionamento, incentivando la possibilità, per chi ha maturato il diritto alla pensione di anzianità, di mantenere con il consenso del datore un lavoro a orario ridotto e percepire per la quota rimanente la pensione maturata, che verrà ricalcolata al momento del completato pensionamento tenendo conto degli ulteriori versamenti e della maggior durata;».

1.378

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.81

MALABARBA, SODANO Tommaso

Assorbito

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.121

RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l'estensione ai medesimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria prevista per i lavoratori subordinati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a*) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c*) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d*) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e*) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; *f*) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g*) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.122

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo un graduale innalzamento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria finalizzate al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo a favore dei medesimi lavoratori, con particolare riguardo all'esigenza di garantire:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino

della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.187

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l'applicazione graduale delle aliquote vigenti» con le seguenti: «l'applicazione delle vigenti aliquote di computo per il calcolo della pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.124

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo l'applicazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, prevedendo la graduale elevazione dell'aliquota contributiva relativa a tale tipo di prestazione, nel quadro di un processo di armonizzazione ed avvicinamento delle aliquote di contribuzione relative a tutte le tipologie di prestazione lavorativa;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.181

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo» fino a: «l'INPS», con le seguenti: «, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'aumento

di un punto percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.182

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», *aggiungere le seguenti:* «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.295

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiungere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.183

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, riportando l'aliquota di computo alla percentuale dell'aliquota contributiva».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.184

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a: «obbligatoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *f*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.296

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a: «obbligatori».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.123

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere che l'intero incremento dell'aliquota di contribuzione sia destinato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all'esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.185

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a», con le seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'un per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.297

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a» con le seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'1 per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.186

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità

e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ri-congiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f*-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.298

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi:

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.188

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzia misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.299

PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzia misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.125

DATO, MONTAGNINO, TREU

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere la possibilità di totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.127

BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.126

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) nell'ambito del processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, prevedere la possibilità di ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti, secondo le modalità previste dall'attuale disciplina per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.128

RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) nell'ambito dell'attuazione della disciplina istitutiva del "Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva dei lavoratori discontinui", di cui all'articolo 69, comma 9, della legge n. 388 del 2000, prevedere o ampliare la possibilità di riscatto e prosecuzione volontaria per i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo parziale e dei lavoratori iscritti gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.260

COLETTI

Decaduto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente

«f-bis) prevedere la possibilità, per gli imprenditori agricoli in pensione che abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, di accedere ad una riduzione, nella misura del 50 per cento, degli oneri contributivi dovuti per i maggiori periodi di attività lavorativa;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.264

TREMATERA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, secondo le modalità fissate dalle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva nazionale».

Conseguentemente alla successiva lettera g) sopprimere i punti 1) e 2).

1.273

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f bis) avviare un processo di avvicinamento graduale delle diverse aliquote contributive attualmente presenti tra le varie categorie di lavoratori al fine di una maggiore equità sociale e di favorire la mobilità del mercato del lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.300

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2 stralciare le lettere g), i) e l).

1.46

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera g).

1.82

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Respinto

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g).

1.190

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «adottare» aggiungere le seguenti: «, garantendo comunque che venga esercitata l'esplicita volontà del lavoratore.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.379 (testo 2)/1

BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.379 (testo 2), sopprimere, ove ricorrono, le parole: «e individuali».

1.379 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, lettera 1), primo paragrafo, secondo periodo, sostituire le parole: «contribuzione ai fondi pensione» con le seguenti: «contribuzione alle forme pensionistiche complementari».

1.379 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» inserire le seguenti: «, collettive e individuali.».

Al comma 2, lettera l), primo paragrafo, secondo periodo, sostituire le parole: «contribuzione ai fondi pensione» con le seguenti: «contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.».

1.189

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «, fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.301

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.191

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.84

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 1).

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.274

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Ai relativi maggiori oneri si provvede nel massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.48

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.1000/1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'emendamento.

1.1000/39

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000 sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.1000/2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.1000, sopprimere il punto 1.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.1000/40

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000 sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal

riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.302

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g), del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo, garantendo comunque che il lavoratore stesso abbia in ogni caso una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.194

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, lettera a) , e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, comma 1, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.47

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.60

FABBRI, IZZO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento», inserire la seguente: «parziale».

1.143

CRINÒ, IL RELATORE

Respinto

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento» inserire le seguenti: «con facoltà di dissenso individuale».

1.272

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento», inserire le seguenti: «, tramite scelta volontaria individuale o mediante la contrattazione collettiva,».

1.1000/5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 1, dopo la parola: «conferimento» aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.195

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento», aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.261

CRINÒ, IL RELATORE

Respinto

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento», inserire le seguenti: «su scelta volontaria del lavoratore».

1.303

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento», aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

1.1000/6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.196

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/42

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguiti indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».*
-

1.304

BATAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g), del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.1000/7 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- "a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;*

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/7 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accolto

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria.».

1.197 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.197 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accolto

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.1000/43 (v. testo 2)

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguiti indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/43 (testo 2)

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

Accolto

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.305 (v. testo 2)

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

1.305 (testo 2)

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Accolto

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.4

TREMATERA

Accolto

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.105

IL RELATORE

Accolto per la prima parte relativa all'articolo 1, assorbito per la parte che modifica il comma 1 dell'articolo 6

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 6, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

1.365

ZANOLETTI, IL RELATORE

Accolto per la prima parte relativa all'articolo 1, assorbito per la parte che modifica il comma 1 dell'articolo 6

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 6, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

1.1000/57

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1) dopo la parola: «istituite» inserire le parole: «o promosse».

1.13

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo la parola: «istituite» inserire le seguenti: «o promosse».

1.1000/8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1), sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.198

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/44

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Precluso

All'emendamento 1.1000, numero 1, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.306

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.1000/58

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.14

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/59

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.15

PETERLINI, THALER HAUSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/60

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.16

PETERLINI, THALER HAUSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto

Adige/Südtirol e Valle D'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le seguenti parole: «sia direttamente che».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.199

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.1000/45

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

1.307

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

1.1000/11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 1, dopo le parole: «rappresentative della categoria,» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un rendimento minimo e».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.200

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo le parole: «rappresentative della categoria,» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un rendimento minimo e».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.57

FLORINO

Precluso

Al comma 2, lettera g), n. 1), dopo le parole: «d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di autonomia gestionale».

1.1000/31

FORTE

Precluso

All'emendamento 1.1000, punto 1, dopo le parole: «della categoria, » inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993 e connessi provvedimenti di attuazione in ordine all'affidamento della gestione finanziaria, amministrativa e di custodia delle risorse,».

1.1000/55

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, CAMBURSANO, DATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.1000, numero 1), dopo le parole: «dal lavoratore» aggiungere le seguenti: «dipendente, pubblico o privato».

1.1000/53

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, CAMBURSANO, DATO

Respinto

All'emendamento 1.1000, numero 1), dopo le parole: «adeguata informazione» aggiungere le seguenti: «sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché».

1.1000/37

VANZO

Ritirato

All'emendamento 1.1000, punto 1), dopo le parole: «sulla facoltà», aggiungere le seguenti: «di trattenere, ovvero».

1.1000/41

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, TREU

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 1), dopo le parole: «sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche», aggiungere le seguenti: «a gestione collettiva».

1.1000/12 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/12 (testo 2)

RIPAMONTI, PETERLINI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, TREU, VIVIANI

Accolto

All'emendamento del Governo 1.1000, al numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela».

1.202

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Assorbito

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.1000/46

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.309

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Assorbito

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.1000/75

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del TFR e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;».

1.1000/72

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Ritirato

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere in fine il seguente ulteriore periodo: «e di trasferire la sua posizione dopo tre anni di iscrizione ad altre forme pensionistiche, alle quali confluiranno anche i contributi del datore di lavoro e le quote del TFR».

1.100

VANZO

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi affinché i fondi pensione investano le quote di TFR in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanziamento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.».

1.1000/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) previsione di un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, finalizzato all'alimentazione del fondo di garanzia ivi previsto, anche nel caso di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/3

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI

Respinto

All'emendamento 1.1000, sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 75 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.85

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 94 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.49

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, PILONI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2.

1.192RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, MALABARBA**Respinto**

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.203

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/48

BATTAFFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, CAMBURSANO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.310

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.50

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/38

VANZO

Respinto

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l'individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, ovvero entro tre mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la

facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo, comunque, l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, anche al fine di consentire l'afflusso del TFR a forme di previdenza complementare diverse dai predetti fondi istituiti dai contratti e accordi collettivi;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera g), numero 4), sopprimere le parole da: «la rimozione dei vincoli» fino a: «forme pensionistiche»;».

1.1000/47

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.204

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.51

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.311

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/50

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sopprimere le parole da: «entro il termine di tre mesi» fino a: «entro tre mesi dall'assunzione».

1.1000/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sostituirle con le seguenti: «sei mesi» nonché dopo le parole:

«dall'entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «dei decreti legislativi attuativi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/35

VANZO

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «di tre mesi dall'entrata in vigore» con le seguenti: «di sei mesi dall'entrata in vigore»; e sostituire le parole: «ovvero entro tre mesi dall'assunzione» con le seguenti: «ovvero entro sei mesi dall'assunzione».

1.1000/52**Assorbito**

BATTAFFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, PILONI, CAMBURSANO, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole da: «entro il termine di tre mesi» fino a: «entro tre mesi dall'assunzione» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi».

1.1000/32 (v. testo 2)

FORTE

All'emendamento 1.1000, al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/32 (testo 2)

FORTE, MORRA, *relatore*, FABBRI, BARELLI, RAGNO, TREMATERRA, TOFANI, FLORINO, SAMBIN, VANZO, PETERLINI, BATTAFFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, VIVIANI, PILONI, RIPAMONTI

Accolto

All'emendamento 1.1000, al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo» e sostituire le parole: «entro tre mesi dall'assunzione», con le seguenti: «entro sei mesi dall'assunzione».

1.1000/73

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «entro il termine di» le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

1.1000/74

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «ovvero entro» sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1000/30

IL RELATORE

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/33

FORTE

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al punto 2, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «dall'entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «dei decreti legislativi attuativi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «forme medesime, di modalità tacite», aggiungere le seguenti: «, sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso.».

Consequentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

" a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.18 (v. testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo la parola: «fondi» inserire le seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a), e b-bis), del comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni»; e dopo le parole: «alla lettera a)» inserire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.18 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, PILONI

Accolto

Al comma 2, lettera g), n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis del suddetto articolo 3, comma 1».

1.1000/62**Assorbito**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo la parola: «fondi» inserire le seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

1.1000/61 (v. testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «ai fondi istituiti» inserire le seguenti: «o promossi dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta, tramite loro strutture pub-

bliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite oppure».

1.1000/61 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Accolto

All'emendamento 1.1000, al comma 2), lettera g), dopo le parole: «ai fondi istituiti» inserire le seguenti: «o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite oppure».

1.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Assorbito

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «ai fondi istituiti», inserire le seguenti: «o promossi dalle Regioni a Statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle D'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite oppure».

1.1000/70

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Ritirato

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni» con le seguenti: «in base al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, prevedendo, in presenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti, il conferimento alla forma pensionistica complementare prevalente, nel quale sia iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produttiva, ovvero nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore aderisca ad un fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a livello regionale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale competente, sentite le parti sociali territoriali».

1.1000/71

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Ritirato

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni» con le seguenti: «in base al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, prevedendo, in presenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti, il conferimento alla forma pensionistica complementare nella quale sono già iscritti la maggior parte dei lavoratori dipendenti da uno stesso datore di lavoro, oppure, in mancanza, ad altra dal datore medesimo individuata».

1.1000/63

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «alla lettera a)» inserire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.19

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Assorbito

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «alla lettera a)», inserire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.1000/34

FORTE

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al punto 2), sostituire le parole: «accordi collettivi di cui alla lettera a)» con le seguenti: «accordi di cui alle lettere a) e c-bis)».

1.1000/54

PILONI, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, CAMBURSANO, DATO

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a) e c-bis)».

1.1000/51

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUSSO

Assorbito

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a)» inserire le seguenti: «e alla lettera c-bis)».

1/1000/49

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.205

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.312

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonché alle forme preesistenti di cui all'articolo 18».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.207

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all'articolo 18».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.313

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all'articolo 18».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-

dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al numero 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e al comma 2 dell'articolo 9».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.1000/64

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, al punto 2) sono in fine aggiunte le seguenti parole: «nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».

1.20

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), punto 2, sono infine aggiunte le seguenti parole: «Nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».

1.1000/19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della presente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'automatico trasferimento del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, nonché annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Assorbito

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU, PILONI

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) assicurare al lavoratore che esprime il proprio consenso al conferimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, la garanzia di un rendimento minimo pari a quello che si sarebbe realizzato mantenendo il trattamento di fine rapporto stesso presso il proprio dator di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendo in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/36

VANZO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.1000 dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a promuovere una opportuna campagna di informazione sulle finalità del trattamento di fine rapporto entro un mese dall'approvazione della presente legge;».

1.1000/56

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) la previsione che le fonti istitutive stabiliscano per ogni singolo iscritto anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni non prima di cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni; in tale ipotesi, il diritto del lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto permane soltanto in caso di esplicita previsione contenuta nell'accordo sindacale disciplinante il fondo di provenienza;».

1.1000/65

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme di garanzia sul lungo periodo e soprattutto per l'ultima fase prima del pensionamento, per la protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensioni e alle forme pensionistiche individuali, anche tramite le Regioni, alle condizioni che le stesse possono richiedere ai fondi pensione e ai gestori delle forme pensionistiche individuali;».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/66

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme pensionistiche complementari delle Regioni o di loro strutture, in particolar modo quelle che prevedono una garanzia del capitale o di un rendimento minimo garantito, ai quali i lavoratori possono, a libera scelta, devolvere il loro TFR nonché tutta la contribuzione propria e del datore di lavoro; prevedere il versamento a tali forme pensionistiche di garanzia, con precedenza a quelle istituite o promosse dalle Regioni, del contributo destinato al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 287.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/67

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Ritirato

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) Nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il conferimento previsto al numero 2) della leggera g) viene effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale competente;».

1.1000/69

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) Nelle regioni nelle quali siano istituite forme territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica

complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il conferimento previsto al numero 2) della lettera g) viene effettuato nei riguardi dei Fondi pensione negoziali di carattere territoriale;».

1.1000/68

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) Nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il conferimento previsto al numero 2) della lettera g) viene effettuato tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle Regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale competente;».

1.1000

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento

del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;».

1.59

FABBRI, IZZO

Assorbito

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento», inserire le seguenti: «, salvo diversa volontà del lavoratore,».

1.201

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.308

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e».

1.362

ZANOLETTI

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il fondo» con le seguenti: «la forma pensionistica complementare, collettiva o individuale.».

1.99

VANZO, PILONI, BATTAFARANO, MALABARBA, VIVIANI, DI SIENA, RIPAMONTI, MONTAGNINO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 1, comma 2, lettera g), al punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la possibilità di ottenere la liquidazione delle quote di TFR investite in fondi pensione in qualsiasi momento».

1.371

IL RELATORE

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai» con le seguenti: «la definizione di meccanismi di silenzio-assenso per il conferimento del trattamento di fine rapporto di cui al numero 1), con la conseguente individuazione tacita della forma pensionistica complementare, nell'ambito dei» e sopprimere le parole: «nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1)».

1.206

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «forme tacite» aggiungere le seguenti: «sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.208

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.275

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.314

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.209

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.315

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

1.211

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della presente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.52

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.317

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis) della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.319

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, MONTAGNINO, TREU

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di norme che garantiscano la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, nonché, annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.213

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO, TREU

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, non-

ché, annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.214

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.320

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.210

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) l'automatico trasferimento del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.316

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) il trasferimento automatico del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.215

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.321

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote,

che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.21

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme di garanzia sul lungo periodo e soprattutto per l'ultima fase prima del pensionamento, per la protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali, anche tramite le Regioni, alle condizioni che le stesse possono richiedere ai fondi pensione e ai gestori delle forme pensionistiche individuali».

1.22

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme pensionistiche complementari delle Regioni o di loro strutture, in particolar modo quelle che prevedono una garanzia del capitale o di un rendimento minimo garantito, ai quali i lavoratori possono, a libera scelta, devolvere il loro TFR nonché tutta la contribuzione propria e del datore di lavoro; prevedere il versamento a tali forme pensionistiche di garanzia, con precedenza a quelle istituite o promosse dalle Regioni, del contributo destinato al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 287».

1.318

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura di tali fondi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.212

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.23

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.25

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano istituite torme territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effettuato nei riguardi dei fondi pensione negoziali di carattere territoriale;».

1.24

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige-Sudtirolo e Valle d'Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.26

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare prevalente, nel quale sia iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produttiva, ovvero nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore aderisca ad un fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a livello regionale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale competente, sentite le parti sociali territoriali:».

1.27

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare nella quale sono già iscritti la maggior parte dei propri lavoratori dipendenti, oppure, in mancanza, ad altra dallo stesso individuata;».

1.193

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4), 5) 6) e 8).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.216

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.322

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.217

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) assicurare, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1) e 2), un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.218

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contributo», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione contrattuale.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.324

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS.

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contributo», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione contrattuale.».

1.219

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.325

BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1

dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.276

VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3), sopprimere le parole: «o alla quale egli intenda trasferirsi».

1.220

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo quanto previsto dalle forme istitutive.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.326

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo quanto previsto dalle forme istitutive».

1.323

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 3-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.221

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. *b)* sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997.
n. 461"».
-

1.327

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2 lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente all'articolo 7 comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.53

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

1.363 (v. testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, anche al fine di consentire l'afflusso del TFR a forme di previdenza complementare diverse da quelle istituite dai contatti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;».

1.363 (testo 2) (v. testo 3)

ZANOLETTI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), al numero 4) premettere le seguenti parole:

«l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;».

1.363 (testo 3)

ZANOLETTI, PETERLINI

Accolto

Al comma 2, lettera g), al numero 4) premettere le seguenti parole:

«l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;».

Conseguentemente, allo stesso numero 4), sostituire le parole: «da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto» con le altre: «da una forma pensionistica all'altra».

1.134

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GROSSO, PAGLIARULO, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) la previsione che, in caso di trasferimento volontario in forma collettiva a un fondo pensione aperto, dopo una permanenza non inferiore a tre anni in un fondo pensione negoziale, ai lavoratori venga riconosciuto il diritto al trasferimento, oltre che dei propri contributi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dei

contributi del datore di lavoro e delle quote del trattamento di fine rapporto;».

1.281

VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) di estendere rapidamente la forma pensionistica complementare ad un numero elevato di lavoratori prevedendo appositi incentivi a favore dei fondi chiusi e aperti istituiti e incrementati tramite adesioni collettive definite mediante la contrattazione tra le parti sociali, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Successivamente vanno ricostituite le condizioni di parità tra fondi chiusi e aperti;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera g) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.222

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole. la rimozione dei vincoli posti con le seguenti: il mantenimento delle norme previste.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.328

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole: «la rimozione dei vincoli posti» con le seguenti: «il mantenimento delle norme previste».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.28

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU

Ritirato

Al comma 2, lettera g), punto 4) sostituire le parole: «della equiparazione tra forme pensionistiche» con le seguenti: «di equiparare fondi chiusi e fondi aperti, lasciando libera la scelta all'aderente sia per i propri contributi che per quelli del datore di lavoro e del TFR, garantendo la massima trasparenza dei fondi ed in special modo una chiara evidenziazione delle spese amministrative e di tutti i costi di gestione, prescrivendo una esposizione degli stessi che consenta il raffronto tra i fondi».

1.223

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da., nonché il riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.329

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da:, nonché il riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- "a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».*
-

1.224

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: in precedenza goduto, aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitutive.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.330

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: «in precedenza goduto», aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitutive».

1.106

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 1, comma 2, lettera g), dopo il punto n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile».

1.131 (v. testo 2)

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 4-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.131 (testo 2)

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Accolto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

1.225

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.331

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

1.29

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), punto 5) dopo le parole: «responsabile dei fondi pensione» inserire le seguenti parole: «e dei consiglieri di amministrazione degli stessi, limitandoli a quelli che hanno effettivamente svolto funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società od enti del settore creditizio, assicurativo, finanziario e previdenziale».

1.226

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l'incentivazione dell'attività» fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi pensione aperti, l'istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.332

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l'incentivazione dell'attività fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi pensione aperti, l'istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 5), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.277

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 5), sopprimere dalle parole: «previsto nell'ambito» fino alla fine del numero.

1.30

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Assorbito

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 5) aggiungere il seguente punto:

«5-bis) la possibilità da parte dell'aderente ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali di rimanere iscritto oltre l'età pensionabile prevista nelle forme pensionistiche obbligatorie ai fini di poter ulteriormente aumentare la propria quota e scegliere il momento più adatto per la liquidazione della pensione complementare in base allo sviluppo dei mercati finanziari».

1.227

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.333

RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.228

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via residuale».

Conseguentemente, all'articolo 7 comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.334

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via residuale».

1.153 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.153 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, CANCAN, MONTAGNINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».

1.229

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «assicurando al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.335

BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 6, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.364 (v. testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), 2, dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei

rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;»

1.364 (testo 2)

ZANOLETTI

Respinto

Al comma 2, lettera g), 2, dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, fermo restando l'approvazione preventiva da parte della Covip di dette convenzioni, tenuto conto in particolare dell'esigenza di garantire la trasparenza dei contratti e la titolarità in capo al Fondo pensione dei diritti di voto;»

1.230

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-quater) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

1.336

BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, DATO, FABRIS, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'IPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-quater) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 6-bis, 6-ter e 6-quater, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.31

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI

Accolto

Al comma 2, lettera g), punto 6, aggiungere il seguente ulteriore punto:

«6-bis) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;»

1.1001/1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 1.1001 sostituire le parole: «sopprimere il numero 7» con le seguenti: «sostituire il numero 7 con il seguente:

"7) prevedere la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione pensionistica complementare per tutti i lavoratori;"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

d) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.1001

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.231 (v. testo 2)RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.231 (testo 2)RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Accolto**

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.337 (v. testo 2)

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.337 (testo 2)

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Accolto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.54

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Accolto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.86

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Accolto

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 7.

1.130

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

1.232

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro, riconoscere ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nu-

cleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.338

RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, PAGLIARULO, PILONI, TREU, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7. il riconoscimento ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro, di un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori di-

pendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 7, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.132

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro attraverso la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti su di esso, la soppressione dell'obbligo di contribuzione alla 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti' di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- b) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
- c) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
- d) articolo 12, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
- e) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.129

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la fiscalizzazione degli oneri cosiddetti impropri gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dell'obbligo di contribuzione alla 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti' di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
- b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
- c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.32

PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g) sostituire il punto 7) con il seguente:

«7) la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione pensionistica complementare per tutti i lavoratori;».

1.97

VANZO

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 7), eliminare la seguente frase: «senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico».

1.58

FABRIS, IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera g), punto 7, dopo le parole: «con contratto a tempo» inserire le seguenti: «determinato e».

1.233

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera g), al numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a fronte di un contemporaneo stanziamento pubblico di fondi destinati alla copertura della spesa pensionistica in oggetto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.235

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 8.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.87

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 8.

1.234

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.339

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI,
DI SIENA, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.236

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), al numero 8, sostituire le parole da: «la subordinazione del» fino a: «attraverso» con la seguente: «prevedere».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.278

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 8), sostituire le parole: «la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese» con le seguenti: «contestualmente al conferimento

del trattamento di fine rapporto realizzare l'assenza di oneri per le imprese».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8), lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.237

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU, MONTAGNINO, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per le piccole e medie imprese», *aggiungere le seguenti:* «così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari, nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.340

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, TREU, MONTAGNINO, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal numero 8, lettera g), comma 2, dell'articolo

1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

1.239

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, VIVIANI

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «di equivalente riduzione del costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.238

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.341

PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.33

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera g), punto 8) sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

1.55

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 2, lettera g), al numero 8 sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

1.240

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) istituire un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di almeno 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.358

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-bis) l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.133

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PETERLINI

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) la previsione che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto».

1.34

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO

Accolto

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;».

1.367

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) estendere con effetto retroattivo l'ambito di efficacia dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1973, nel senso di consentire, ai fini della determinazione della pensione dei dirigenti, l'applicazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPS se più favorevoli rispetto a quelle maturate presso l'INPDAl;».

1.368

ZANOLETTI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che le prestazioni pensionistiche in forma di rendita siano erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.369

ZANOLETTI

Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme di previdenza complementare possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

1.35

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) uniformare il trattamento dell'istituto della pensione privilegiata »risarcitoria« relativo al danno subito in attività di servizio nella logica di omogeneizzare uguali trattamenti tra lavoratore pubblico privato in armonia con l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In via transitoria prevedere, per i titolari di pensione privilegiata di cui agli articoli 65, 67 commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, un primo ed immediato beneficio economico attinente l'esenzione fiscale pari al 10 per cento».

1.373

VANZO

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione».

1.374

VANZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere il seguente:

«g-bis) garantire per i lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera, di cui al decreto legislativo n. 108 dell'11 giugno 2002, articolo 3, comma 1,

il diritto alla pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera».

1.241

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

- 1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
- 2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;
- 3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- 4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.342

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

- 1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
- 2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;
- 3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- 4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.135

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività di tali lavoratori;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.88

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.96

VANZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera h), le parole: «fino ad un punto percentuale» dalle parole: «fino a due percentuali».

1.36

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente ulteriore lettera:

«h-bis) non consentire, onde garantire l'erogazione di una prestazione pensionistica periodica integrativa, la riscossione in capitale del montante né durante la vita lavorativa per cambiamento o cessazione del lavoro, né al pensionamento, salvo in quest'ultimo caso che la rendita mensile derivante risulti irrisoria e comunque non superiore ad euro 30, da rivalutare secondo il tasso di inflazione; garantire, in caso di cambiamento o cessazione di lavoro, la possibilità di permanenza nel fondo od il trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, anche all'estero, senza oneri fiscali».

1.89

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Respinto

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera i).

1.104

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera i), numero 1), inserire dopo la parola: «adozione» le seguenti: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.361 (v. testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2 con i seguenti:

«2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze ad essa attribuite, nonché quelle previste al numero 2-bis, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra le forme pensionistiche collettive ed individuali, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

2-bis) l'attribuzione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche collettive ed individuali garantite attraverso prestazioni rese, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.361 (testo 2)

ZANOLETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2 con i seguenti:

«2. l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

2-bis. L'attribuzione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attuate attraverso prestazioni rese da imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.136

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Respinto

Al comma 2, lettera i), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l'adesione consapevole dei soggetti destinatari».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.107

IL RELATORE

Ritirato

All'articolo 1, comma 2, lettera i), il punto n. 2) è riformulato nel seguente modo: «L'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo

21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l'adesione consapevole dei soggetti destinatari».

1.38

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera i), punto 2) aggiungere infine il seguente ulteriore periodo: «l'adeguato potenziamento dell'organico della COVIP, incentivando il ricorso alle forme di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, correlate ai flussi annuali dei contributi incassati dai fondi pensione;».

1.39

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera i), dopo il punto 3) aggiungere il seguente ulteriore punto:

«3-bis) la revisione del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando l'attribuzione delle relative competenze alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la definizione di idonee procedure di controllo ed adeguati meccanismi sanzionatori con riferimento alle omissioni contributive nell'ambito della previdenza complementare, da realizzarsi anche attraverso accordi di collaborazione tra le strutture ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la COVIP».

1.242

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) perfezionare il sistema di vigilanza sul settore della previdenza complementare e semplificare le procedure amministrative attraverso:

a) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

b) l'attribuzione alla Covip, in aggiunta alle attuali competenze, del compito di fornire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nonché di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali;

c) semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche l'uso del silenzio-assenso».

1.37

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente ulteriore lettera:

«i-bis) razionalizzare la tassazione del riscatto esercitato dai beneficiari o dagli eredi dell'iscritto ad una forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, decreto legislativo n. 124 del 1993, prendendo in considerazione la "capacità contributiva" dell'avente diritto e non quella del *de cuius*».

1.90

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera l).

1.282

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 in modo da realizzare la piena deducibilità fiscale della contribuzione dei fondi pensione; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendo più favorevole i trattamenti in ragione della loro finalità;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.243

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.343

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.246

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «della contribuzione ai fondi pensione» aggiungere le seguenti: «negoziali come definiti al numero 2) della lettera g) indi, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nei confronti di fondi istituiti in base a contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)» ed in fine, dopo le parole: «forme pensionistiche» aggiungere le seguenti: «istituite in base ai contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.344

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «in valore assoluto ovvero».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera l) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.244

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «in valore assoluto ovvero».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.40

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera 1) dopo le parole: «la fissazione di limiti in valore assoluto» sopprimere le parole: «ovvero in valore percentuale».

1.103 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale» con le seguenti: «limiti in valore assoluto ed in valore percentuale».

1.103 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale», con le seguenti: «limiti in valore assoluto ed in valore percentuale», e dopo le parole: «del reddito imponibile», inserire le seguenti: «e l'applicazione di quello più favorevole per l'interessato».

1.41

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «del reddito imponibile» aggiungere le seguenti parole: «ed esclusa sotto qualsiasi forma l'apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipendenti.».

1.245

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «superare il condizionamento» fino a: modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.345

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «superare il condizionamento» fino a: «modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera 1) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.2

FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla fine della lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica», aggiungere le seguenti: «anche con specifico riferimento agli Enti privati gestori di assistenza e previdenza per i professionisti, di cui ai D.lgs 509/94 e 103/96».

1.65

FLORINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla fine della lettera 1) aggiungere le seguenti parole: «, anche con specifico riferimento agli Enti privati gestori di assistenza e previdenza per i professionisti, di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996;».

1.63

BOREA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera 1) dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica» aggiungere le parole: «anche con specifico riferimento agli Enti privati gestori di assistenza e previdenza per i professionisti, di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96».

1.108 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica», sono inserite le seguenti: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita nell'ente che effettivamente eroga le prestazioni».

1.108 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica», sono inserite le seguenti: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni».

1.137 (v. testo 2)

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica;», inserire le seguenti parole: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita nell'ente che effettivamente eroga le prestazioni;».

1.137 (testo 2)

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI

Accolto

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica;», inserire le seguenti parole: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;».

1.102

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.366

ZANOLETTI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli;».

1.161

MARTONE, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, BOCO, PILONI, VIVIANI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di respon-

sabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.70

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO, MORRA *relatore*, ZANOLETTI, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute a esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;».

1.91

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, PILONI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) provvedere, a partire dal 1° gennaio 2004 all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Consequentemente:

Compensazione n. 1

alla lettera *c)*, alinea 1, lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento

le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

hh) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.279

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: «di pensionati in linea» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.139 (v. testo 2)

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano bilanci separati, riferiti alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica».

1.139 (testo 2)

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Accolto

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica».

1.138

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Assorbito

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso la previsione che i bilanci degli enti previdenziali rechino una contabilità disgiunta per le attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti».

1.247

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.346

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.92

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine: «istituire presso il CNEL una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza».

1.66

FLORINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.72

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.64

BOREA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 2, lettera o), le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera o)» *sono soppresse.*

1.355

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, TREU, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera o) sostituire le parole da: «ridefinire la disciplina» fino a «cinque anni di contributi» con le seguenti: «prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia sia dal lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno tre anni di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 2058-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.248

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a: «sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «stabilire che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.347

MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGLIARULO, RIPAMONTI, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a: «sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere

esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.249

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *o*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.348

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.252

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.93

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: «con l'obiettivo di» fino alla fine della lettera».

1.349

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «o alla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.250

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «o alla

lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.251

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «quaranta anni», fino a: «anagrafica», con le seguenti: «un'anzianità contributiva e/o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.350

BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «quaranta anni», fino a: «anagrafica, con le seguenti: «un'anzianità contributiva o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 2; dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) *articoli 5 e 11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.280

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.352

MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole: «e che abbia versato» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.56

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi».

1.101

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera o), inserire dopo le parole: «cassa, gestione o fondo previdenziale» le seguenti: «, interessati dalla domanda di totalizzazione.».

1.253

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.351

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.254

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *o*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a*) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.353

BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.67

FLORINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla lettera o) sopprimere le parole: «secondo le proprie regole di calcolo».

1.255

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «stabilire altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.354

BATTAFFARANO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, GRUOSSO, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.256

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «consentire il ripristino di periodi previdenziali di anzianità progressa a ex liberi professionisti ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.68

FLORINO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere, altresì, norme specifiche volte a coordinare l'istituto della totalizzazione con l'autonomia riconosciuta agli Enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996 e con la salvaguardia degli equilibri finanziari di tali Enti;».

1.140

RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi contributivi prevedere l'estensione, a tutti gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, del metodo contributo di calcolo delle prestazioni pensionistiche, nonché l'adozione di aliquote di computo e di contribuzione idonee a garantire l'equilibrio finanziario di ciascun ente previdenziale».

1.259

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis.) riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità in costanza di rapporto applicando la normativa vigente in materia anche ai lavoratori dipendenti pubblici INPDAP».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o-bis), del comma 2, dell'articolo 1,

cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.360

FABBRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) consentire agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di riscattare a titolo oneroso periodi privi di copertura assicurativa nella misura massima di due anni;».

1.375

VANZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«o-bis) prevedere l'applicazione della legge 140/85 e della legge 544/88 in favore delle pensioni dei lavoratori autonomi prevedendo per i titolari di contribuzioni superiori ai 15 anni una erogazione superiore al trattamento minimo».

1.94

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dichiarato inammissibile

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera p).

1.257

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.356

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»*

1.258

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2003, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.357

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.283

VIVIANI, MONTAGNINO, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) consentire ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni, considerati in esubero ai sensi della legge n. 449 del 1997 e che hanno presentato la domanda di pensionamento negli anni 1999-2000 e 2001 di andare in pensione alle condizioni analoghe a quelle previste per il periodo precedente;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p-bis) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.142

MONTAGNINO, D'ANDREA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere la possibilità del pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.3

PIANETTA, FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«q-bis) eliminare il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con altri redditi, sostituendo al terzo periodo del comma 41, articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il seguente: "gli importi dei redditi pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi propri"».

La Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 è abrogata.

1.69

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) eliminare il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con altri redditi sostituendo al terzo periodo del comma 41, dell'articolo 1 della legge 335 del 1995 il seguente: "gli importi dei redditi pensionistici sono interamente cumulabili con i redditi propri"».

1.372

MALABARBA, SODANO Tommaso

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.1

MANFREDI, IZZO, FABBRI, MARANO, ZORZOLI, PALOMBO, KAPPLER, RIZZI, DANIELI Paolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis). È istituita presso l'INPDAP, la Cassa Autonoma per la gestione delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, alla quale vengono destinate con decorrenza dal 1° gennaio 2004, le seguenti risorse:

- l'attuale quota del 24,90 per cento, versata dallo Stato, alla Gestione dei contributi previdenziali;
- l'attuale quota dell'8,75 per cento dei contributi a carico dei dipendenti civili e militari dello Stato, aumentata dell'1,25 per cento;
- una ritenuta pari al 2 per cento, sulle rendite vitalizie con importo netto mensile da 5.000 euro a 10.000 euro, del 3 per cento da 10.000 euro a 15.000 euro e del 5 per cento da 15.000 euro in poi;
- lo 0,5 per cento delle entrate derivanti dalla vendita degli immobili dello Stato.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti, allo scopo di modificare ed integrare la normativa in materia di pensioni degli ex dipendenti civili e militari. A tal fine il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- disciplinare le modalità di aggancio automatico delle pensioni degli ex dipendenti civili e militari statali al trattamento previsto per il personale in servizio, mediante la ricostruzione delle singole posizioni amministrative, a decorrere dal 1° gennaio 2004;
- rideterminare l'importo della liquidazione del nuovo trattamento economico, calcolato sul 60 per cento della differenza tra la pensione rivalutata e quella percepita, nella misura che sarà gradualmente del 25 per cento nel 2004, del 35 per cento nel 2005 e del 40 per cento nel 2006;

- prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'estensione degli aumenti corrisposti al personale in servizio, anche al personale in quiescenza nella misura del 60 per cento;
- rideterminare l'importo delle quote di pensioni di reversibilità, prevedendo un aumento della quota di pensione al solo coniuge superstite avente diritto, pari al 20 per cento;
- prevedere la presenza in seno agli Organi di gestione e controllo dell'INPDAP, di rappresentanti della categoria dei pensionati del settore pubblico;
- prevedere la presenza dei rappresentanti dei pensionati del settore pubblico allargato, in sede di contrattazione collettiva relativa al personale in servizio».

1.109

IOANNUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere dopo la lettera q), la seguente:

«q-bis) istituire presso l'INPDAP la Cassa autonoma per la gestione delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato;

elevare, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dello 0,63 per cento l'attuale quota dell'8,75 per cento dei contributi a carico dei dipendenti civili e militari dello Stato con espresso vincolo di destinazione alla istituzione Cassa Autonoma;

disciplinare, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, le modalità di agguancio automatico delle pensioni degli ex dipendenti statali civili e militari alla media della dinamica salariale del settore statale nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziaria della Cassa Autonoma;

prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'estensione degli aumenti corrisposti, al personale in servizio, anche al personale in quiescenza.

1.141

MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, per i soggetti impegnati in lavori in pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle Regioni, la copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.5

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nell'ambito del processo riformatore della previdenza obbligatoria e complementare, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

"a) gestione delle Casse previdenziali con criteri di capitalizzazione in modo che il sistema contributivo sia integrato da un sistema retributivo, affinché sia continuamente garantita una perequazione delle pensioni alle retribuzioni la quale impedisca divaricazioni tra importi pensionistici e retributivi, riferiti ad una medesima posizione d'anzianità e grado, che risultino superiori al 20 per cento della retribuzione comprendente tutti i benefici d'indennità non stipendiali

b) affidamento delle Casse previdenziali, di cui alla lettera a), alla responsabilità di enti posti sotto il controllo dell'Amministrazione statale, così distinti:

""1) enti autonomi di regime privatistico, per i lavoratori del settore privato;

2) enti autonomi diversi da quelli responsabili del regime assistenziale, per i lavoratori del settore pubblico"";

c) riformulazione dell'articolo 1, quarantunesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, attraverso:

""1) l'abrogazione degli ultimi tre periodi, dalle parole: "Gli importi dei trattamenti pensionistici" alle parole: "futuri miglioramenti";

2) l'abrogazione della tabella F della medesima legge"";

d) computo integrale dell'indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità;

e) ricalcolo delle pensioni, che già siano state liquidate ai sensi della normativa di cui al punto 1) della lettera c), con decorrenza 1° gennaio 2003 secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

f) applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni del personale in quiescenza delle Amministrazioni dello Stato nella misura del 100 per cento, con la contestuale abrogazione delle norme incompatibili col presente comma e particolarmente del meccanismo stabilito dall'articolo 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) incrementi annuali separati per la pensione e per l'indennità integrativa speciale, con riguardo ai trattamenti pensionistici originatisi prima del 1° gennaio 1995;

h) predisposizione di garanzie normative e finanziarie affinché, in tutti i rapporti previdenziali ordinari insorti prima, durante e dopo l'entrata in vigore della presente legge, e con specifico riguardo ai contenuti del primo comma, lettera p), del presente articolo:

""1) il rapporto tra la pensione diretta e la retribuzione del personale in attività di servizio, comprensiva delle indennità, raggiunga continuamente la quota minima dell'80 per cento, da applicare ai lavoratori i quali possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

2) per i periodi d'anzianità contributiva inferiori a 40 anni, il rapporto di cui al punto 1) della presente lettera sia proporzionalmente ridotto secondo la fascia di retribuzione ancora pensionabile;

3) per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pensionistica il lavoratore non versi alcuna quota, e quanto eventualmente risultati già versato a tale titolo sia restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi od aventi causa, con interessi secondo la vigente normativa, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della competente fonte normativa secondaria""».

1.0.2

FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 27
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38)*

1. Per l'articolo 27, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 53, le voci retributive del personale ospedaliero del Servizio sanitario nazionale derivante da equiparazione a quello medico, per quanto ancora comunque in godimento anche dopo l'applicazione di futuri contratti collettivi di lavoro, sono considerati utili ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto».

1.0.3

FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Eliminazione del contenzioso)

1. Il compenso corrisposto in costanza di rapporto di lavoro ex articolo 5 CCNL - 1994 art. 2 - Accordo collettivo - 1997, art. 1 - Accordo collettivo - 1998 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai Dirigenti delle poste italiane anche se fuori ruolo, già destinatari del compenso di cui al predetto art. 5 del CCNL - 1994 o assimilato, sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota di maggiorazione introdotta dall'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

1.0.4

FABBRI, SALINI, IZZO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di incentivare la continuazione dell'attività lavorativa da parte dei pubblici dipendenti, si stabilisce, a parziale modifica delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare di quanto previsto dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, che l'estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego non può essere pronunciata nei confronti dei medesimi pubblici dipendenti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti circostanze:

a) la condanna subita dal pubblico dipendente sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) la pena comminata sia stata non superiore a mesi otto.

2. In conseguenza, in tale situazione non va instaurato alcun procedimento disciplinare e va comminata direttamente la sanzione della sospensione, senza stipendio, per un periodo pari all'entità della pena subita dal dipendente nel processo penale.

3. In via transitoria si stabilisce che la destituzione o il licenziamento, già inflitto al pubblico dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge, va annullato, qualora ricorrano tutte le condizioni sopra indicate e quelle ulteriori che il provvedimento sia stato impugnato davanti al Giudice competente e che la controversia di lavoro sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

TOFANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. La liberalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si applica anche al personale docente dell'AFAM (Alta formazione artistica e musicale) che abbia acquisito, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la pensione di vecchiaia, fino al conseguimento del 40° anno di servizio, nel limite massimo di 75 anni di età».

1.0.6

PEDRIZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri di rettivi:

a) revisione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, al fine di estendere la possibilità di cumulare le prestazioni INPS con la rendita INAIL, come già previsto per i trattamenti di reversibilità;

b) revisione della disciplina prevista dall'articolo 76 del testo unico sugli infortuni, approvato con decreto legislativo n. 1124 del 1965, prevedendo l'abolizione del riferimento all'invalidità permanente assoluta, la revisione della tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuativa e modulando la misura dell'assegno in ragione della gravità della menomazione rispetto alle residue capacità dell'individuo di svolgere la propria personalità;

c) codificazione legislativa del carattere risarcitorio delle somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico n. 1124 del 1965 delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche con riferimento alla fruizione di prestazioni previdenziali, sanitarie e assistenziali;

d) integrazione della disciplina del sistema di indennizzo del danno biologico, fissata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e successive modificazioni, prevedendo un meccanismo di adeguamento annuale delle relative tabelle d'indennizzo e, nel contempo, apportando al sistema, sulla base del monitoraggio svolto dall'INAIL, idonee modifiche tendenti a garantire una maggiore tutela assicurativa alle piccole invalidità e ai danni policroni».

1.0.7

IOANNUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

1.0.13

BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, non-

ché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.14

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2003. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito Indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2003. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.0.8

DATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico)

1. L'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

"4. L'assicurazione comprende i casi infortunio, anche mortale, avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento

delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatesi al di fuori del territorio nazionale".

2. L'articolo 7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al riconoscimento della tutela assicurativa contro gli infortuni mortali in ambito domestico di cui all'articolo 1-bis».

1.0.10

COLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di regolarizzazione della posizione contributiva per il settore agricolo)

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativamente all'omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2002.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 si perfeziona attraverso il versamento, entro il 30 giugno 2004, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.

3. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

4. In alternativa alla procedura di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 3, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono accedere alla regolarizzazione della rispettiva posizione contributiva, previdenziale e assistenziale, attraverso la rateizzazione, in venti rate annuali consecutive di pari importo, del debito maturato a titolo di capitale fino al 31 dicembre 2002. Il tasso di interesse da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del 3 per cento.

5. La rateizzazione di cui al comma 4 è effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, secondo le modalità fissate dagli enti impositori.

6. La regolarizzazione di cui al comma 4 comporta i medesimi effetti di cui al comma 3,

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla regolarizzazione delle posizioni contributive nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1-bis».

1.0.9

COLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di regolarizzazione della posizione contributiva per il settore agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste e hanno omesso il pagamento di una o più delle rate successive, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.«

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla regolarizzazione delle posizioni contributive nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1-bis».

1.0.15

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.16

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.17

FLAMMIA, BATTAFARANO, GRUOSSO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.

2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, di cui all'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante contribuzione a carico dei titolari di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate particolari agevolazioni in termini di misura della contribuzione di cui al comma 3 e di tempi di versamento della stessa al competente ente previdenziale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.18

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione

6. n contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trat-

tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie e priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore e tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

1.0.19

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dalla data di cui al comma 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dall'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in S.p.A.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

1.0.20

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai seguenti trattamenti sono così rispettivamente ripartiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed

incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2 può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

6. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

1.0.21

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MALABARBA

Respinto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di uniformare il trattamento pensionistico, è data piena applicazione ai contenuti delle sentenze del TAR del Lazio, espresse in favore dei funzionari INPS in merito all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche in presenza di successive diverse decisioni, riportando così gli elementi di retribuzione a quelli previsti dai benefici della legge e quindi ripristinando il trattamento economico che già veniva praticato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.22

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***Art. 1-bis.**

(Cumulo tra pensioni di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai

sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.23

BATAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Respinto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 38, comma 5, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro" sono sostituite dalle seguenti: "né redditi cumulati con quello del coniuge superiori al doppio del limite di reddito individuale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.24

BATAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, RIPAMONTI

Respinto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 151, dopo le parole: "per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" sono inserite le seguenti: "nonché in favore dei lavoratori autonomi".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

1.0.25

BATTAFARANO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "di cui almeno 5 anni nel sistema medesimo" sono soppresse.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, le parole: ", di cui almeno cinque nel sistema contributivo" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

Art. 2.**2.11**

IL RELATORE

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

2.4VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU,
GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.5

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto*Sopprimere l'articolo.***2.2**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

2.6

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PILONI, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Riduzione del costo del lavoro*). - 1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione a quelle dei lavoratori dipendenti, delle relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi, il Governo, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sopprime, anche gradualmente, i contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché i contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai datori di lavoro alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, trasferendo alla predetta gestione, a carico del bilancio dello Stato, le corrispondenti risorse finanziarie».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.7

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lettera f)».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.8

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, TREU, DATO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati» aggiungere le seguenti: «al finanziamento degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla riduzione del costo del lavoro nonchè».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

2.9

PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, TREU, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» aggiungere la seguente: «collettive».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento

le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.10

PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «di categoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

2.0.2

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.3

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo

all'aumento del costo della vita. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

2.0.1

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.4

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di estendere i benefici di cui al predetto articolo a tutti i soggetti che usufruiscono di un trattamento pensionistico inferiore ad un ammontare pari a 516,46 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

Art. 3.**3.4**

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere nella rubrica le parole: «Associati in partecipazione e».

3.10

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero alle casse di previdenza» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

3.9 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 vengono applicate le disposizioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

3.9 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli associati in partecipazione vengono applicate le disposizioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

3.7 (v. testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, a fronte dell'innalzamento delle aliquote contributive, operato dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ai fini del calcolo della pensione, viene operata analoga parificazione all'aliquota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti, adeguando l'aliquota di computo al 20 per cento.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

3.7 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli associati in partecipazione, a fronte dell'innalzamento delle aliquote contributive, operato dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ai fini del calcolo della pensione, viene operata analoga parificazione all'aliquota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti, adeguando l'aliquota di computo al 20 per cento.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

3.11

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1, qualora svolgano, in maniera continuativa e prevalente, attività agricola, artigiana ovvero attività di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono iscritti rispettivamente alle gestioni di cui agli articoli 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3.5

MONTAGNINO, TREU, DATO, D'ANDREA

Accolto

Sopprimere il comma 2.

3.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «4.500 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

3.2

BOREA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuative o assimilati prodotti da iscritti agli Albi e alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista».

3.1

FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, prodotti da iscritti agli Albi, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista».

3.3

FLORINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, prodotti da iscritti agli Albi, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista».

3.8RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a fronte del-

l'innalzamento delle aliquote contributive, operato dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, viene stabilito il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti. A favore dei medesimi soggetti è prevista altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge S marzo 1990, n. 45; l'estensione della possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.0.7/6

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, primo periodo, sostituire le parole da: «non più di 20 membri» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non più di 15 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale, nominati con decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra i magistrati amministrativi e contabili, i professori universitari, il personale appartenente ai ruoli di amministrazione dello Stato e di enti pubblici anche economici ed esperti, in numero non superiore a 5, non appartenenti alle categorie predette».

Conseguentemente:

a) sopprimere il terzo e il quinto periodo del comma 1.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

3.0.7/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, sostituire le parole: «20 membri» con le seguenti: «15 membri», conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.0.7/5

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

All'emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, sostituire le parole: «20 membri» con le seguenti: «15 membri».

Consequentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

3.0.7/2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, primo periodo, dopo la parola: «rinnovabile» aggiungere le seguenti: «una sola volta».

3.0.7/3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di amministrazione dello Stato e di enti pubblici anche economici,

nonché da esperti, in numero non superiore a 5 non appartenenti alle categorie predette».

Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.

3.0.7/4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.7

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)

1. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

"45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autoriz-

zazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso."

2. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposta dal comma 1, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni».

3.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)

Il comma 1 dell'Art. 8 del d.l. n. 97 del 29-03-1995, convertito in legge dalla l. n. 203 del 30-05-1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque concessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad un massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile così come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233"».

3.0.2

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni previdenziali per l'attività di promotore finanziario)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo, cessa l'iscrizione obbligatoria all'Enasarco, Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio.

2. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile. A tal fine, in deroga alle disposizioni in materia di contribuzione vigenti nell'ordinamento previdenziale della Fondazione, possono conseguire il requisito minimo di anzianità contributiva versando un contributo annuo pari al minimale vigente per gli agenti monomandatari. La predetta facoltà può essere esercitata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le posizioni assicurative costituite dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996 n. 662 l'Enasarco provvederà, in tre annualità a partire dal gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione agli assicurati dell'intera contribuzione versata, capitalizzata al tasso composto pari all'interesse legale.

3.0.3

FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Delega in materia previdenziale e per l'occupazione in agricoltura)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a semplificare e razionalizzare le disposizioni previdenziali per il settore agricolo.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernenti la determinazione induttiva del fabbisogno di manodopera;

b) prevedere una contribuzione speciale ed adeguata per i lavoratori stagionali ed occasionali, con modalità di pagamento semplificate;

c) introdurre sistemi premianti, mediante agevolazioni contributive mirate, per le aziende che occupano manodopera per un numero rilevante di giornate o che ne incrementano il numero;

d) prevedere la non applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ai soggetti che alla data del 1° luglio 1990, hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se uomini, ed il quarantesimo anno di età, se donne;

e) equiparare l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea;

f) favorire l'istituzione, quale struttura dell'INPS, di un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 8.

3.0.5

GIARETTA, VIVIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra)

1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevato dal 50% al 55%, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, e dal 55% al 60% con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto, in aggiunta al trattamento di tabella G e all'assegno supplementare, un assegno speciale pari al 60% degli assegni di cumulo, di cui alla tabella F allegata al D.P.R. 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande inva-

lido, da liquidarsi nella misura del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2004 e il restante 30% a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 23/12/1978, n. 915, deceduto, per qualunque causa, successivamente all'entrata in vigore della presente legge spetta per un anno un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 21 commi uno e due del D.P.R. 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto negli ultimi tre anni, all'assistenza del grande invalido.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10.492.977,44 euro per l'anno 2004 e a 20.985.954,88 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6

FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi privi di contribuzione)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono riscattare a titolo oneroso i periodi, antecedenti il 1990, privi di copertura assicurativa, nella misura massima di due anni, previa domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2004, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.0.4

MAGNALBÒ, CURTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-...***(Docenti, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti degli Istituti di alta formazione artistica)*

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, compresi coloro che siano nelle condizioni di cessare dal servizio alla data del 31 ottobre 2003, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di servizio con l'istituzione di appartenenza fino al compimento del 40° anno di servizio, anche oltre il 70° anno di età e comunque non oltre il 75°».

Art. 4.**4.2**

TREMATERA, ZANOLETTI

Accolto limitatamente alla lettera c), respinto per la parte restante

Al comma 5, dopo le parole: «degli obblighi contributivi» inserire le seguenti: «nonché gli stati di invalidità o di disabilità.»

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 2, e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tali informazioni confluiscono nel Casellario centrale pensionati per quanto di competenza».

Al comma 6, dopo le parole: «in materia previdenziale» inserire le seguenti: «ed assistenziale».

Al comma 6, in fine, dopo le parole: «in sede europea e internazionale.» aggiungere il seguente periodo: «Le informazioni di cui alla lettera c), comma 5, costituiscono altresì la base per la costituzione di una banca dati integrata per il monitoraggio del disabile in attualità di lavoro.».

4.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 7, sostituire la parola: «2003» con la parola: «2004».

4.1

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, TREU, FABRIS

Respinto

Al comma 8, sopprimere la parola: «anche».

4.0.1

VANZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega per la riforma dell'assicurazione in agricoltura)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un compiuto riequilibrio della gestione agricola dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la parte corrente:

1) realizzazione di una tariffa dei premi per l'assicurazione agricola dei lavoratori dipendenti, con tassi che garantiscano nella prima fase sperimentale e comunque non oltre il 2005 l'invarianza dell'attuale carico contributivo;

2) predisposizione di un sistema tariffario agevolato per le aziende diretto coltivatrici rispetto al titolare ed ai familiari coadiuvanti, con possibilità di prevedere polizze flessibili, in analogia a quanto già previsto per gli artigiani;

3) superamento degli attuali meccanismi di agevolazioni contributive per valorizzare, in cambio, l'impegno prevenzionale delle aziende agricole;

b) per la parte riguardante il pregresso:

1) consolidamento del debito ad una certa data;

2) accollo dell'onere di ripianamento del debito, da rendere compatibile e sostenibile, sulla base delle indicazioni della categoria interessata, a quest'ultima fermo restando una congrua partecipazione di solidarietà dello Stato, per un ammontare da definire anno per anno con la legge finanziaria».

4.0.2

VANZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

a) modificare l'attuale sistema di pagamento dei premi assicurativi, rendendo possibile, a richiesta dell'azienda, il pagamento mensile dei premi;

b) modificare le modalità di pagamento dell'indennità temporanea, prevedendo per i datori di lavoro che anticipano l'indennità di malattia secondo la vigente normativa anche la possibilità di anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l'ammontare dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, da portare poi a conguaglio con il versamento dei premi assicurativi;

c) attribuire ad una Commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza a decidere le controversie in ordine all'applicazione delle tariffe dei premi che insorgono tra i datori di lavoro e l'INAIL;

d) migliorare l'efficacia del recupero coattivo dei crediti per premi INAIL, stabilendo che siano assistiti da privilegio in caso di esecuzione su beni immobiliari, analogamente a quanto già previsto per i crediti contributivi INPS;

e) istituzionalizzare interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori agricolo e artigianale, da finanziarsi con parte delle entrate contributive e con l'utilizzazione del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per l'attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni;

f) rivedere l'ambito di operatività dell'istituto del regresso, garantendo alle aziende la pienezza dell'esonero in presenza di criteri certi previsti dalla legge».

4.0.3

VANZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega in materia di assicurazioni infortuni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di proseguire nel riordino della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avviato con il decreto legislativo n. 38/2000, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione del campo di applicazione soggettivo della tutela rispetto al mondo del lavoro dipendente, in termini che, armonizzandolo con quello dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., garantiscano l'equilibrio fra la generalizzazione dell'ambito soggettivo ed una più puntuale verifica della rischiosità delle lavorazioni,

b) riconsiderazione del sistema di tutela infortunistica del "volontariato", attualmente obbligatoria, ma con riferimento al mercato assicurativo, per valorizzare, tramite la piena applicazione della tutela sociale, la sostanziale coincidenza in termini di impegno operativo ed esposizione ai rischi con la generalità dei lavoratori assicurati;

c) riesame dell'istituto del regresso che, superando la attuale situazione di incertezza circa i confini di reale operatività, valorizzi i profili prevenzionali, piuttosto che quelli meramente assicurativi e contabili, garantendo alle aziende la pienezza dell'esonero in presenza dei requisiti puntualmente previsti dalla legge;

d) riordino della tutela per i dipendenti dello Stato, attualmente assistiti in regime di Gestione per conto, riconducendoli nell'ordinaria gestione assicurativa al fine di garantire loro pienezza di tutela anche per i profili prevenzionali e di recupero sociale e professionale;

e) sostituzione dei vigenti parametri di valutazione con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 e relative tabelle di valutazione, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni, per tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, interni ed esterni al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

f) previsione della rivalutazione annuale degli indennizzi danno biologico di cui alla tabella approvata con D.M. 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 della G.U. n. 172 del 25 luglio 2000, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

g) rivisitazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per garantire l'effettività del principio di continuità della tutela dell'infortunato;

h) rivisitazione dell'art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevedendo:

- 1) l'abolizione del riferimento all'invalidità permanente assoluta;
- 2) la revisione della tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuativa;
- 3) la modulazione della misura dell'assegno in ragione della gravità della menomazione rispetto alle residue capacità dell'individuo di svolgere la propria personalità;

i) razionalizzazione delle procedure amministrative utilizzando le opportune offerte dalla innovazione tecnologica e dalle sinergie con altri soggetti pubblici nonché individuando nell'ambito del Testo Unico n. 11124/1965 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni aventi funzioni tecnico amministrativa, da trasferire ad un livello regolamentare che valorizzi l'autonomia dell'Istituto assicuratore,

j) semplificazione dei rapporti con i datori di lavoro e con i lavoratori per quanto riguarda la periodicità di pagamento dei premi da rendere omogenea con quella delle altre contribuzioni previdenziali e per quanto riguarda l'anticipazione a cura delle aziende del pagamento delle indennità temporanee, previo recupero delle somme anticipate in sede di versamento F24;

k) valorizzazione della integrazione fra i momenti assicurativi e quelli prevenzionali e di reinserimento sociale e professionale attraverso l'aggiornamento a regime delle iniziative già previste dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 38/2000;

l) valorizzazione degli interventi volti a garantire, rispetto ai livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale, agli infortunati e tecnopatici tutte le cure necessarie ed utili ai sensi del T.U. n. 1124/1965, come richiamato dall'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 38. A tali fini l'INAIL assume la relativa responsabilità gestionale e finanziaria provvedendo con appositi stanziamenti di bilancio, a fronte dei quali si riduce, in corrispondenza, l'obbligo di versamento del contributo al Fondo sanitario nazionale e del contributo ex ENAOLI;

m) previsione, in analogia ai principi ispiratori delle disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi di cui al T.U. n. 1124/1965, una rendita di passaggio per i lavoratori affetti da malattie professionali di origine allergica, allo scopo di scoraggiare l'abbandono profilattico della lavorazione morbigena e di favorire la rioccupazione in altra attività lavorativa compatibile con lo stato di malattia accertato».

4.0.4

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)

1. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

"45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso."».

Art. 5.**5.2**

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

5.6

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «perseguendo l'obiettivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «perseguendo gli obiettivi di una progressiva riduzione del numero degli enti previdenziali, di una maggiore funzionalità ed efficacia nella loro attività, e di una complessiva riduzione dei costi di gestione»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, in fine, sostituire la parola: riduzione con la seguente: razionalizzazione

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- «a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.7

PIZZINATO, BATTAFARANO, MALABARBA, DI SIENA, FLAMMIA, MONTAGNINO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nella prospettiva di giungere, nell'arco di dieci anni, alla realizzazione, mediante un processo di graduale unificazione, di un unico ente previdenziale pubblico e di un unico ente assicurativo e di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni::

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.1

TREMATERRA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Governo si attiene ai seguenti principi generali e criteri direttivi:

1. Quelli desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Quelli indicati dall'articolo 57, comma 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 nelle lettere a), ad esclusione delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario", b), c), f), ed h).

3. Attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un Presidente, coadiuvato da un vicepresidente, e ad un Consiglio di Amministrazione ristretto, nominati dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità restando fermi i poteri demandati alla dirigenza dalla normativa in vigore.

4. Istituzione di un unico Consiglio di indirizzo e vigilanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da 48 esperti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle forze sociali (16 su indicazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti 16 su indicazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e 16 su indicazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi), che svolge compiti di alta consulenza del Ministro stesso per l'individuazione degli obiettivi e delle priorità da indicare agli Enti.

5. Nuova disciplina dell'attività di controllo esterno ed interno.

6. Contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso, ove necessario, a forme di concentrazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo, in quanto compatibile, in comune di contraenti».

5.3

VANZO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi generali e criteri direttivi:

a) quelli desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quelli indicati dall'art. 57, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nelle lettere a), ad esclusione delle parole da 'tendenzialmente' a 'altro beneficiario', b), c), f) ed h);

c) attribuzione di tutte le funzioni di gestioni ad un Presidente, coadiuvato da un vicepresidente, e ad un Consiglio di Amministrazione ristretto, nominati dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, restando fermi i poteri demandati alla dirigenza dalla normativa in vigore;

d) istituzione di un unico Consiglio di indirizzo e vigilanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da 48 esperti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle forze sociali (16 su indicazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, 16 su indicazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi e 16 su indicazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro), che svolge compiti di alta consulenza del Ministro stesso per l'individuazione degli obiettivi e delle priorità da indicare agli Enti;

e) nuova disciplina delle attività di controllo esterno ed interno;

f) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso, ove necessario, a forme di concentrazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo, in quanto compatibile, in comune di contraenti».

5.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da: «ad esclusione» fino alla fine del comma.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.8

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

5.0.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

(Riordino della disciplina sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335 al fine di estendere la possibilità di cumulare

le prestazioni INPS con la rendita INAIL come già previsto per i trattamenti di reversibilità;

b) revisione della disciplina prevista dall'articolo 76 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124:

1) abolendo il riferimento all'invalidità permanente assoluta;

2) revisionando la tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuativa;

3) modulando la misura dell'assegno in ragione della gravità della menomazione rispetto alle residue capacità dell'individua di svolgere la propria personalità;

c) codificazione legislativa del carattere risarcitorio delle somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 anche con riferimento alla fruizione di prestazioni previdenziali, sanitarie ed assistenziali;

d) integrazione della disciplina del sistema di indennizzo del danno biologico, fissata dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni prevedendo un meccanismo di adeguamento annuale delle relative tabelle dell'indennizzo e, nel contempo, apportando al sistema, sulla base del monitoraggio svolto dall'INAIL, idonee modifiche tendenti a garantire una maggiore tutela assicurativa alle piccole invalidità ed ai danni policroni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

Art. 6.**6.1**

GUBERT, MONTAGNINO, PETERLINI

Respinto per la parte soppressiva dell'articolo 6, precluso per la parte restante*Sopprimerlo.**Conseguentemente dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:***«Art. 7-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.*(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)*

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni::

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

6.29

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto per la parte soppressiva dell'articolo 6, precluso per la parte restante

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni::

- «a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.31

MONTAGNINO, VIVIANI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto per la parte soppressiva dell'articolo 6, precluso per la parte restante

Sopprimerlo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- «a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.2

GUBERT, MONTAGNINO, DATO

Respinto per la parte soppressiva dell'articolo 6, precluso per la parte restante

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

6.32

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, VIVIANI, PAGLIARULO, TREU, DATO,
DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.26

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,» con le seguenti: «di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,» e dopo la parola: «prestazioni» sopprimere la seguente: «assistenziali».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

6.34

ZANOLETTI

Assorbito

Al comma 1, sostituire le parole: «privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,» con le seguenti: «di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

6.17

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,» aggiungere le seguenti: «e degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

6.3

FABBRI, IZZO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» aggiungere le seguenti: «e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

6.7

BOREA

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» aggiungere le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

6.13

FLORINO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» aggiungere le seguenti: «e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

6.18

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Assorbito per la parte sostitutiva della rubrica, accolto per le restanti parti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari."».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)»; all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da «che possono essere istituite» fino a «rappresentative della categoria».

6.5

TREMATERA, ZANOLETTI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente che secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"».

6.27

MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente che secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"».

6.12

ROLLANDIN, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni previste dal presente testo legislativo non si applicano all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"».

6.20

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli Enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996, nell'ambito della loro autonomia, al fine di consentire la esternalizzazione dei patri-

moni immobiliari, possono costituire o acquisire società immobiliari o fondi immobiliari ovvero sottoscrivere o acquisire azioni o quote anche tramite conferimento di immobili di proprietà. Al comma 1 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, dopo le parole: "da enti previdenziali pubblici", sono inserite le seguenti: "da enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n.509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996". Le operazioni di conferimento poste in essere dai soggetti di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50,00 per ciascuna imposta. Agli enti previdenziali privatizzati si applicano tutte le altre disposizioni per i fondi ad apporto privato previste dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e dal DM 24 maggio 1999, n.228 e successive modificazioni».

6.10

BOREA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1995 e n. 103 del 10 febbraio 1996, nell'ambito della loro autonomia, al fine di consentire le esternalizzazione dei patrimoni immobiliari, possono costituire o acquisire società immobiliari ovvero sottoscrivere o acquisire azioni o quote anche tramite conferimento di immobili di proprietà. Al comma 1 dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, dopo le parole: "da enti previdenziali pubblici", sono inserite le seguenti: "da enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996". Le operazioni di conferimento poste in essere dai soggetti di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50,00 per ciascuna imposta. Agli Enti previdenziali privatizzati si applicheranno tutte le altre disposizioni per i fondi ad apporto privato previste dalla legge 410 del 23 novembre 2001 e dal DM 24 maggio 1999, n. 228 e successivi aggiornamenti».

6.21

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati prodotti da

iscritti agli Albi ed alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista. Questa facoltà è consentita solo per le gestioni che adottano il sistema contributivo».

6.22

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati prodotti da iscritti agli Albi ed alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista. Per le gestioni che non adottano un sistema contributivo di calcolo delle prestazioni, il principio di cui sopra si applica limitatamente ai compensi derivanti da attività di amministratore o sindaco».

6.23

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Inammissibile relativamente all'ultimo periodo; respinto per la parte restante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che optino per l'adozione del metodo contributivo, definito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo termine, possono flessibilizzare i parametri finanziari di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso, nonché adottare adeguamenti della normativa applicabile alle anzianità precedenti l'introduzione del predetto metodo contributivo. La facoltà di flessibilizzare i parametri finanziari di calcolo e i requisiti di accesso è concessa, ugualmente al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, anche agli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Nel calcolo delle prestazioni si applica un tasso annuo di capitalizzazione pari al rendimento ottenuto dalla gestione del patrimonio, con un minimo dell'1,5 per cento e con un massimo pari alla variazione della media quinquennale del PIL di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; gli eventuali maggiori risultati di gestione ottenuti vengono destinati a fondo di riserva a garanzia degli impegni di rendimento gravanti sulla gestione».

6.9

BOREA, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della legge n. 335 del 1995, anche adottando adeguamenti delle normative applicabili alle anzianità pregresse nonché correttivi che introducano elementi di flessibilità ai parametri demografici e finanziari del predetto sistema, tenendo conto delle specifiche dinamiche demografiche e reddituali delle categorie di riferimento, nell'ottica della suindicata finalità di stabilità nel lungo periodo delle gestioni».

6.35

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della legge n. 335 del 1995, anche adottando adeguamenti delle normative applicabili alle anzianità pregresse nonché correttivi che introducano elementi di flessibilità ai parametri demografici e finanziari del predetto sistema, tenendo conto delle specifiche dinamiche demografiche e reddituali delle categorie di riferimento, nell'ottica della suindicata finalità di stabilità nel lungo periodo delle gestioni».

6.24 (v. testo 2)

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica specifica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.24 (testo 2)

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.36 (v. testo 2)

TREMATERRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica specifica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.36 (testo 2)

TREMATERRA, ZANOLETTI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.25 (v. testo 2)

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo:

"tale aliquota, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti"».

6.25 (testo 2)

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti"».

6.33

PAGLIARULO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6.16

RAGNO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativamente al patrimonio immobiliare acquisito successivamente alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato».

6.4

TREMATERA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «ancorché la trasformazione...» fino al termine del periodo, con le seguenti: «, relativamente al patrimonio immobiliare acquisito successivamente alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato».

6.37

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitale, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo specialisti esterni dell'ENPAM, un contributo pari al due per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

2-ter. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole Regioni e Province autonome, quali gli specialisti accreditati *ad personam* per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone».

6.8

BOREA

Assorbito

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono istituire e gestire, anche in forma associata, forme di previdenza complementare nell'ambito dell'autonomia normativa gestionale e contabile propria di tali Enti. L'esercizio delle attività relative alla gestione della previdenza complementare deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti gli altri fondi amministrati».

6.14

FLORINO

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono istituire e gestire, anche in forma associata, forme di previdenza complementare nell'ambito dell'autonomia normativa gestionale e contabile propria di tali Enti. L'esercizio delle attività relative alla gestione della previdenza complementare deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti gli altri fondi amministrativi».

6.15

COLLINO, TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dalle attività di amministratore, di revisore e di sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di categoria».

6.19

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I proventi realizzati dalle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996, derivanti dagli investimenti patrimoniali degli enti sono equiparati al regime di tassazione previsto per i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni».

6.11

BOREA, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le delibere degli Enti previdenziali privatizzati soggette ad approvazione Ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, si intendono approvate se non interviene un provvedimento di diniego entro i centoventi giorni successivi alla comunicazione».

6.28

TREU, ZANOLETTI, FABBRI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 6, cui si provvede

nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.30

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

6.6

TREMATERRA

Assorbito

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni relative agli Enti previdenziali di diritto privato».

6.0.1

FABBRI, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - *(Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dell'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati. - 1. L'indirizzo generale e la vigilanza parlamentare sull'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati sono esercitati da una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. A partire dalla XV legislatura la Commissione è composta da quaranta membri designati secondo le medesime modalità.*

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dell'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati:

a) formula agli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi definiti dalla presente legge in materia di riforma previdenziale e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali;

b) formula agli enti previdenziali privatizzati le linee guida in attuazione dei principi fissati dalla legislazione vigente in materia previdenziale, di previdenza complementare, occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria, prevedendo nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione;

c) indica i criteri generali per la formazione dei programmi attuariali annuali e pluriennali degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati, anche facendo riferimento alle prescrizioni e alle indicazioni provenienti dal Governo;

d) approva i piani attuariali predisposti dagli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati e vigila sulla loro attuazione; riceve dagli organi di amministrazione dei medesimi enti le relazioni sui piani trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

e) formula indirizzi generali relativamente all'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni e all'utilizzo dei fondi disponibili e ne verifica la compatibilità con la finalità di pubblico interesse e la coerenza con le gestioni previdenziali dei singoli enti;

f) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei documenti contabili predisposti dagli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati;

g) riferisce al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

h) vigila sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione;

i) controlla la corretta applicazione e l'operatività delle leggi in materia previdenziale e la coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale, nel rispetto dei vincoli comunitari;

j) a decorrere dalla XV Legislatura, elegge un consigliere di amministrazione per ciascuno degli enti INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, IPSEMA e ENPALS, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo;

k) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

3. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche comunitarie, ai consigli regionali, nonché agli organi di amministrazione e ai consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati.

4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente e i componenti dei consigli di amministrazione, il presidente e i componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, i direttori generali e i dirigenti degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile convocare per l'espletamento dei propri compiti;

può, altresì, chiedere ai medesimi soggetti l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

5. Con relazione semestrale, in ogni caso, i presidenti degli organi di amministrazione e i presidenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, ove costituiti, degli enti di cui al comma 1, espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di indirizzo indicate dalla Commissione.

6. La Commissione svolge le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

7. A partire dalla XV legislatura la Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo"».

6.0.2

SAMBIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti i seguenti due commi:

2. Con lo stesso decreto possono essere previste e stabilite ulteriori contribuzioni, a fini previdenziali e assistenziali, a favore del Fondo Agenti Marittimi ed Aerei ed a carico dei soggetti svolgenti l'attività di raccomandazione marittima, o dei loro amministratori ed institori.

3. Il Fondo Agenti Marittimi e Aerei, ente gestore della previdenza obbligatoria per gli agenti raccomandatari marittimi, assume la personalità giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti di legge, continuando a svolgere le attività previdenziali e assistenziali a favore di tale categoria e ferma restando l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione».

6.0.3

BOREA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo, sentiti gli enti interessati, è delegato ad emanare norme per la modificazione del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini della revisione del regime previdenziale applicato agli iscritti agli enti di cui all'indicato decreto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, ferma la vigilanza ed i controlli di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994.

a) modificazione della misura del contributo integrativo e delle modalità di determinazione da parte degli enti, per le finalità da perseguire con detta contribuzione nell'interesse degli iscritti, con particolare riferimento, oltre alla copertura delle spese di gestione, alle attività assistenziali ed alla copertura delle spese di gestione, alle attività assistenziali ed alla copertura delle necessità determinate da infortunio, eventi sanitari di grande rilievo, cure di lungo termine;

b) modulazione della aliquota contributiva secondo le previsioni statutarie di ciascun ente entro un minimo ed un massimo prefinito, con correlata opzione dell'iscritto;

c) ampliamento della base reddituale soggetta a contribuzione, anche in relazione a nuove modalità di produzione del reddito libero professionale, e determinazione di modalità e procedura agevolate per l'acquisizione dei contributi;

d) semplificazione delle tecniche di erogazione delle prestazioni, loro determinazione secondo i principi della accumulazione finanziaria dei montanti e adozione di coefficienti di trasformazione specifici, coerenti con le esigenze di equilibrio degli enti;

e) previsione di procedura per la estensione, secondo la tecnica di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 103 del 1996, dell'ambito di operatività di ciascuno degli enti rispetto a nuove categorie e figure professionali similari».

6.0.4**Dichiarato inammissibile**

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Rateizzazione dei debiti contributivi e interpretazione su cumulo della fiscalizzazione e sgravi in agricoltura)*

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi o premi ed accessori di legge, dovuti agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie può, nei casi definiti con apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, essere consentito, nel limite massimo di 60 mesi, con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. Sulla base delle predette direttive ministeriali, i Consigli, di amministrazione dei rispettivi enti impositori fissano criteri e modalità per le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi e relativi accessori di legge. Se l'importo del debito è superiore ad euro 26.000, l'autorizzazione alla rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti di cui al comma 1 è pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti. Per le aziende in crisi beneficiarie di provvedimento di cassa integrazione guadagni straordinari limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali.

3. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

6.0.5

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria)*

1. La prosecuzione volontaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, in caso di contemporanea iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per un periodo complessivamente non superiore ai 5 anni».

6.0.8

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-ter.***(Disposizione in materia di prosecuzione volontaria)*

1. La prosecuzione volontaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 6 comma 2, in caso di contemporanea iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per un periodo complessivamente non superiore ai 5 anni».

6.0.6

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-ter.***(Sistema contributivo per ultrasessantacinquenni e soggetti con 40 o più anni di contribuzione)*

1. Per i periodi lavorativi effettuati oltre i 65 anni di età, da computare, ai fini della misura della pensione, secondo il sistema di calcolo contributivo, la Tab. A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata come segue:

DIVISORI	ETÀ	VALORI
15,6777	66	6,378%
15,0659	67	6,638%
14,4548	68	6,918%
13,8481	69	7,221%
13,2403	70	7,553%

2. I periodi lavorativi effettuati oltre i 40 anni di anzianità contributiva sono comunque computati secondo il sistema di calcolo contributi».

6.0.9

TREMATERA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Sistema contributivo per ultrasessantacinquenni e soggetti con quaranta o più anni di contribuzione)*

1. Per i periodi lavorativi effettuati oltre i 65 anni di età, da computare, ai fini della misura della pensione, secondo il sistema di calcolo con-

tributivo, la Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata come segue:

DIVISORI	ETÀ	VALORI
15,6777	66	6,378%
15,0659	67	6,638%
14,4548	68	6,918%
13,8481	69	7,221%
13,2403	70	7,553%

2. I periodi lavorativi effettuati oltre i 40 anni di anzianità contributiva sono comunque computati secondo il sistema di calcolo contributivo».

6.0.7

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati)

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente: *3-bis*: Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente: *3-bis*. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le

parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale».

Consequentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 15 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.0.10

TREMATERRA

Inammissibile relativamente all'ultimo periodo; respinto per la parte restante

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30/6/1994, n. 509, che optino per l'adozione del metodo contributivo, definito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo termine, possono flessibilizzare i parametri finanziari di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso nonché adottare adeguamenti della normativa applicabile alle anzianità precedenti l'introduzione del predetto metodo contributivo. La facoltà di flessibilizzare i parametri finanziari di calcolo e i requisiti di accesso è concessa, ugualmente al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, anche agli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10/2/1996, n. 103. Nel calcolo delle prestazioni si applica un tasso annuo di capitalizzazione pari al rendimento ottenuto dalla gestione del

patrimonio, con un minimo dell'1,5% e con un massimo pari alla variazione della media quinquennale del PIL di cui all'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; gli eventuali maggiori risultati di gestione ottenuti vengono destinati a fondo di riserva a garanzia degli impegni di rendimento gravanti sulla gestione».

Art. 7.**7.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo 7.*

7.8

PILONI, PAGLIARULO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7.19

IL RELATORE

Accolto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nelle legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 1 e 1-ter».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole da: «ai» fino a «del» con la parola: «al».

7.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

7.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro» con le seguenti: «le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro».

7.9

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro» aggiungere le seguenti: «e parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

7.10

BATTAFARANO, PILONI, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «espressione dei pareri» aggiungere la seguente: «obbligatori».

7.11

PAGLIARULO, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.13

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.12

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni» con le seguenti: «prorogare di trenta giorni il tempo a loro disposizione».

7.14

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, qualora ciò si renda» fino alla fine del comma.

7.2 (v. testo 2)

IL RELATORE

Sostituire i commi da 5 a 7 con i seguenti:

«5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero quello prorogato ai sensi dello stesso comma 4, ultimo periodo, senza che le Commissioni ab-

biano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7-bis. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.«.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» con le seguenti: «e del divieto di cui al comma 1 del presente articolo e con le stesse modalità da esso previste».

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire i commi da 5 a 7 con i seguenti:

«5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero quello prorogato ai sensi dello stesso comma 4, ultimo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7-bis. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

7.15

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.17

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sopprimere le parole da: «per materia» fino alla fine del comma.

7.16

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sopprimere le parole: «in cui essi formulano identiche condizioni».

7.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo deve considerare prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori.»

7.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 7.

7.18

DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIOLONI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Precluso

Sopprimere il comma 7.

7.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Acquisiti tali pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare lavoro e previdenza sociale. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare lavoro e previdenza sociale una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.»

Art. 8.**8.24**

RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo 8.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.5

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo 8.

8.12

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Respinto

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - (Testo unico in materia previdenziale). - 1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare il testo unico delle disposizioni in materia previden-

ziale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.13

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dei principi che presiedono la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volte a riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti in un solo provvedimento legislativo in materia di: contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; erogazione degli assegni sociali.

1-bis. Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;
- e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
- f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.14

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dodici

mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.15

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.16

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle disposizioni legislative vigenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «anche con riferimento alle correlazioni» fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: «sia volto alla realizzazione della concreta armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali ancora esistenti, sulla base dei criteri e dei principi indicati dalla legge 8 agosto n. 335».

8.17

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, e di una armonizzazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sia volto ad armonizzare le norme vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo».

8.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a modificare, correggere, ampliare» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla realizzazione di una raccolta sistematica di tutte le norme vigenti in materia previdenziale».

8.18

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti» con le seguenti: «riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti, fatto salvo quanto contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.19

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente» con le seguenti: «riordinare, coordinare e riunire».

8.6

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli enti pubblici che gestiscono forme esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria».

8.1

FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «degli assegni sociali.», aggiungere le seguenti: «Nell'ambito del testo unico, il Governo è delegato ad adottare disposizioni che rendano uniformi per tutti

i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, le valutazioni dei periodi e dei servizi utili ai fini del trattamento di fine servizio».

8.20

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.21

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «uniformandolo agli altri settori produttivi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

8.4

FABBRI, IZZO

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, uniformandolo agli altri settori produttivi».

8.3

FABBRI, IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «uniformandolo agli altri settori produttivi» con le seguenti: «equiparando l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea».

8.2

FABBRI, IZZO

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «uniformandolo» con la seguente: «armonizzandolo».

8.7

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del testo unico il Governo è altresì delegato ad adottare disposizioni che rendano uniformi per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni le valutazioni dei periodi e dei servizi utili ai fini del trattamento di fine servizio».

8.25

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'emanazione del testo unico non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e, al comma 3, sostituire la frase: «di cui al comma 1 e» con la seguente: «di cui al comma 1,» nonché aggiungere, in fine, le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.22

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 - d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;
 - e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
 - f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».
-

8.23

BATTAFARANO, RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, PILONI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro».

8.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «le quali dichiarino di prestare la propria consulenza a titolo gratuito».

8.0.1

FERRARA, FABBRI

Assorbito

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 3, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. La perequazione sulla quota di trattamento di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 è posta a carico dei fondi o casse di cui all'articolo 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo».

8.0.13

MONTAGNINO, TREU

Accolto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'as-

sicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

8.0.2

TOFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

CAPO II

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 1.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a cinque anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono, altresì, ricomprese la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 25 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata

in vigore della presente legge, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

4. La predetta facoltà può, altresì, essere esercitata dal soggetto interessato per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici per inabilità, assoluta o permanente, nonché dai superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

5. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Esercizio del diritto alla totalizzazione)

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e, ovvero, è stato iscritto. Tale ente promuove il procedimento.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui alla presente legge.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.*(Modalità di liquidazione della pensione)*

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro-quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

3. Per gli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. È comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del PIL di cui dell'art. 1 comma 9 della legge 8 agosto n. 335 si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla media quinquennale del PIL;

c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, come periodicamente aggiornata;

d) La quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b), c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

I parametri di cui alle lettere a), b), c) del presente comma nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1 potranno essere rivisitati e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che com-

portino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

In deroga a quanto previsto dal presente comma e dal comma 2, qualora l'anzianità maturata nella gestione sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia si applica il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento dell'ente medesimo.

4. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 e determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti; con onere a carico delle gestioni interessate.

Art. 4.

(Pagamento dei trattamenti)

1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 5.

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi)

1. Per gli Enti costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990 n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico

del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Art. 6.

(Norme finali)

1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003 n. 57, sono abrogati.

2. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei Periodi assicurativi.

ALLEGATO 1

(V. art. 3, comma 3, lettera d)

FORMULA PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE DA TOTALIZZAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

$$P_{tot} = p_0 * \left(\frac{1}{A - a} \right) = p_1 * \left(\frac{A - 1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

P_{tot} = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati.

P_0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale.

P_1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 3, comma 3.

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista.

a = Anzianità contributiva maturata presso l'ente.

8.0.6

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di servizio con l'istituzione di appartenenza, fino al compimento del quarantesimo anno di servizio, anche oltre il settantesimo anno di età, e comunque non oltre il settantacinquesimo.

2. Ai soli fini del compimento del quarantesimo anno di servizio, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1, alle medesime condizioni, anche coloro che abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo alla data del 31 ottobre 2003 ovvero lo raggiungano fino alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta di riammissione in servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.3

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di servizio con l'istituzione di appartenenza, fino al compimento del quarantesimo anno di servizio, anche oltre il settantesimo anno di età, e comunque non oltre il settantacinquesimo».

8.0.4

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41,
della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e di tutte le forme esclusive e sostitutiva di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale, già in godimento dal dante causa, quale parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.».

8.0.5

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 1996, n. 564, è estesa fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni, anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre.».

8.0.7

ZANOLETTI

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Solidarietà tra le gestioni previdenziali)

1. Le movimentazioni tra le gestioni previdenziali obbligatorie amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri, utili o interessi.».

8.0.8 (v. testo 2)

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo sulla previdenza per il clero)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Nei riguardi del clero cattolico dovrà essere inoltre recepita la terminologia del Codice di diritto canonico.».

8.0.8 (testo 2)

ZANOLETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo sulla previdenza per il clero)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Nei riguardi del clero cattolico dovrà essere inoltre recepita la terminologia del Codice di diritto canonico.»

8.0.9

TREMATERRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 3 dicembre 1999, n. 493)

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o invalidità permanente»;

b) all'articolo 7, comma 1, per parole «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o invalidità permanente»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

d) all'articolo 7, comma 4, le parole «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole «è fissato in lire 25.000 annue, esenti ad oneri fiscali.» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato a de-

correre dal 1° gennaio 2004 in euro 15,00 annui, esenti ad oneri fiscali. Detto importo è adeguato, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni»;

f) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo quanto disposto dall'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.».

8.0.10

TOFANI

Accolto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il personale artistico dipendente dagli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata alla Tabella A allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

8.0.11

ZANOLETTI, TOFANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, MORRA, VANZO, TREU, PILONI, RIPAMONTI, VIVIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo si applicano ai seguenti procedimenti

a) integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti,

gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, di cui all'articolo 6, commi da 1 a 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) sospensione della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive dificazioni;

c) integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

f) erogazione e maggiorazione della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonchè di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140;

g) erogazione e maggiorazione dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni;

i) erogazione degli assegni familiari per i coltivatori diretti coloni e mezzadri ed i piccoli coltivatori diretti, e quote di maggiorazione della pensione per carichi familiari su pensioni dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

l) riduzione per redditi della pensione a superstiti, di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

m) erogazione delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui all'articolo 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

n) erogazione della pensione sociale ed assegno sociale erogati a mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti oltre il sessantacinquesimo anno di età, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

o) aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le pensioni sociali sostitutive di prestazioni per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili ciechi e sordomuti (INVCIV), di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

p) aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e 18.000 dal 1° gennaio 2000 per gli assegni sociali sostitutivi di prestazioni INVCIV, di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

q) aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 per la pensione ai ciechi civili, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

r) aumenti in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti infrasesantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

s) aumenti in favore di invalidi civili, e sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva ultrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

t) aumenti in favore di invalidi civili, e sordomuti titolari di assegno sociale sostitutivo ultrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

u) incremento dei trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

v) integrazione del trattamento previdenziale, di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Fatte salve le condizioni più favorevoli previste per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1 dalla legislazione vigente, sono comunque esclusi dal computo dei redditi influenti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni di cui al medesimo comma 1:

a) il reddito della casa d'abitazione e delle pertinenze;

b) le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

c) i redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo non superiore a 1000 euro all'anno;

d) le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio KZ, gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, i soprassoldi concessi a decorazioni al valor militare, le maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti, di cui alle leggi 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1988, n. 544;

e) la rendita erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, comunque denominata;

f) l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensioni di inabilità;

g) ogni altra indennità economica relativa a onorificenza, a rimborsi forfetari per assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona a causa di lavoro o a causa di prestazioni sanitarie ovvero per fatti riconducibili a carenze dello Stato o degli enti locali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni economiche subordinate al reddito di cui al comma 1, erogate da tutti gli istituti, enti, fondi di previdenza e assistenza obbligatoria sono determinate in relazione al reddito dello stesso anno cui si riferiscono. Le medesime prestazioni sono considerate provvisorie fino a verifica defini-

tiva del reddito influente ovvero fino a scadenza del termine per tale verifica, da effettuarsi a cura degli enti erogatori.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), l'Istituto postelegrafonici (IPOST), l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e tutti gli istituti, enti, casse e fondi previdenziali gestori di forme di previdenza obbligatoria e di assistenza procedono ogni anno alla verifica definitiva del reddito influente sulle prestazioni da essi corrisposte l'anno precedente e provvedono, entro il 31 dicembre dello stesso anno, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 4 sono autorizzati a effettuare le verifiche reddituali per via telematica, sulla base dei dati presenti negli archivi della pubblica amministrazione, ivi compresa l'amministrazione tributaria, e sulla base delle dichiarazioni degli interessati, certificate da soggetti professionali abilitati, per i dati non già presenti negli archivi stessi.

6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, viene istituito un nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi da utilizzare da parte di titolari di prestazioni subordinate al reddito, sia nei confronti dell'amministrazione tributaria sia nei confronti dell'ente previdenziale o assistenziale erogatore della prestazione, ovvero nei confronti del casellario centrale pensionati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini fiscali con modello 730 e comunque entro il primo semestre di ogni anno. Per la parte inerente le prestazioni soggette a limiti di reddito, il modello deve consentire la dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via presuntiva. L'ente erogatore si basa su tale dichiarazione per l'erogazione in via provvisoria della prestazione subordinata al reddito. Il modello di dichiarazione, precompilato con i dati presenti negli archivi dell'amministrazione tributaria e degli enti previdenziali e assistenziali, va firmato e restituito dal titolare di prestazioni subordinate al reddito anche quando non esistano redditi influenti diversi da quelli già indicati nello stesso modello.

7. Le pensioni a carico di qualsiasi fondo, cassa o gestione facente capo all'INPS, all'INPDAP, all'ENPALS e all'IPOST, la pensione sociale, l'assegno sociale e i trattamenti economici in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti e relative maggiorazioni comunque denominate, nonchè le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale erogate dall'INAIL o dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo e i trattamenti di famiglia comunque denominati, corrisposti su pensione, possono essere in ogni momento rettificati dagli enti, istituti o fondi erogatori, in caso di errore, di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, in caso di modifica degli elementi costitutivi intervenuta dopo la liquidazione di essa o in caso di variazione del reddito influente del titolare.

8. Nel caso in cui i ratei dei trattamenti corrisposti in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, risultino in tutto o in parte non dovuti, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento goduto, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

9. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 8, si considerano definitive le prestazioni subordinate al reddito, quando sia trascorso il termine di cui al comma 3 per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

10. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia comunque denominati erogati su pensione, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° novembre 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001 di importo pari o inferiore a 9.766,07 euro.

11. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 10 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2001 di importo superiore a 9.766,07 euro, ma non superiore a 14.912,04 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso. Nel caso in cui il reddito sia superiore anche a 14.912,04 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

12. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto dell'importo della pensione stessa. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto dell'importo della pensione.

13. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percettore. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi da 260 a 265 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i commi da 7 a 10 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le somme non ripetibili in base alla presente legge e che, in base alle disposizioni abrogate, sono state recuperate dall'INPS mediante trattenute sulle pensioni effettuate a partire dal 1° marzo 2003, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite

in un numero di rate uguali a quello in cui sono state trattenute, senza corresponsione di interessi.

8.0.12

BONGIORNO, TOFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'ambito delle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993, sono ricomprese, anche ai fini dell'applicabilità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1999, n. 208, quelle inerenti ai marittimi imbarcati a bordo.».
